



PIANO OPERATIVO

INTERCOMUNALE

Pelago • Pontassieve



GRUPPO ESTERNO

Progettista e Coordinatore

Gianfranco Gorelli

Co-progettista e Paesaggista

Luciano Piazza

Co-progettista e Urbanista, Mobilità

UrbanLIFE srl

Francesco Alberti (coordinamento scientifico)

Sabine Di Silvio

Lorenzo Nofroni

Stefania Cupillari

Eleonora Giannini

Sara Naldoni

Giacomo Rossi (collaborazione)

Elisa Iannotta (collaborazione)

Giovane Professionista

Carol Sasso

Valutazione Ambientale Strategica

SINERGIA srls

Luca Gardone

Ilaria Scatarzi

Emanuele Montini

Aspetti Geologici e sismici

Geotecno

Luciano Lazzeri

Nicolò Sbolci

Aspetti Idraulici

Sorgente Ingegneria

Leonardo Marini

Luca Rosadini

Aspetti Agroforestali

Paolo Gandi

Aspetti Perequativi

TeM Territori e Mercati

Stefano Stanghellini

Valentina Cosmi

Aspetti Archeologici

ATS

Francesco Pericci

Cristina Felici

Aspetti Giuridici

Agostino Zanelli Quarantini

Percorso Partecipativo

Sociolab società cooperativa

Sindaci

Carlo Boni (Comune di Pontassieve)

Nicola Povoleri (Comune di Pelago)

Responsabile Unico del Procedimento

Fabio Carli

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Maddalena Rossi

Tecnici referenti Comuni Associati

Silvia Rogai

Sonia Carletti

Alessandro Pratesi

Contributi/Osservazioni Enti e Soggetti Pubblici

Aprile 2025

ELENCO CONTRIBUTI SETTORIALI PERVENUTI DAGLI ENTI

Contributo	Prot.	Data	Soggetto proponente	Prot. proponente	Data proponente	Urbanistica	VAS
POI_CNTR_DED_01	28480 Pontassieve 16513 Pelago	14/11/2024 15/11/2024	SNAM Rete Gas	2024-0287 EAM 90964	13/11/2024	X	X
POI_CNTR_DED_02	28455 Pontassieve	14/11/2024	Terna Rete Italia S.p.A.	20240124923	13/11/2024	X	X
POI_CNTR_DED_03	28501 Pontassieve	14/11/2024	TIM S.p.A.	(non considerata perché non contiene contributo)			
Parere POI_CNTR_DED_04	28864 Pontassieve 16969 Pelago	18/11/2024 21/11/2024	Publiacqua S.p.A.	0066430/24	18/11/2024	X	X
POI_CNTR_DED_05	29287 Pontassieve 17015 Pelago	22/11/2024	Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane	2024/0008198	22/11/2024	X	X
POI_CNTR_DED_06	31099 Pontassieve	12/12/2024	Autorità Idrica Toscana			X	X
POI_CNTR_DED_07	32024-32094 Pontassieve 24497 Unione	23/12/2024	Associazione Vivere in Valdisieve			X	X
POI_CNTR_DED_08	32063 Pontassieve 18548 Pelago	23/12/2024	ARPAT – Area Vasta Centro – Dipartimento di Firenze	2024/0103376	21/12/2024		X
POI_CNTR_DED_09	32162 Pontassieve 18693 Pelago	24/12/2024 30/12/2024	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	0013664/2024	24/12/2024	X	X
POI_CNTR_DED_10	32323 Pontassieve 1099 Pontassieve 18625 Pelago	30/12/2024 14/01/2025 24/12/2024	Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	0666362	23/12/2024	X	X
POI_CNTR_DED_11	228 Pontassieve	03/01/2025	Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato	252	03/01/2025	X	X
POI_CNTR_DED_12	868 Pontassieve 1099 Pontassieve 503 Pelago	10/01/2025 14/01/2025 10/01/2025	Regione Toscana – Direzione Urbanistica e sostenibilità – Settore VAS e VInCA	0012081	10/01/2025		X
POI_CNTR_DED_13	1099 Pontassieve	14/01/2025	Regione Toscana – Direzione Attività Produttive – Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	0017323	14/01/2025	X	X
POI_CNTR_DED_14	1099 Pontassieve	14/01/2025	Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico – Settore Logistica e Cave	0017323	14/01/2025	X	X
POI_CNTR_DED_15	1099 Pontassieve	14/01/2025	Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici	0017323	14/01/2025	X	X
POI_CNTR_DED_16	1099 Pontassieve	14/01/2025	Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale	0017323	14/01/2025	X	X
POI_CNTR_DED_17	1099 Pontassieve	14/01/2025	Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio	0017323	14/01/2025	X	
POI_CNTR_DED_18	1373 Pontassieve	16/01/2025	Regione Toscana – Direzione Urbanistica e sostenibilità – Settore VAS e VInCA	0022127	16/01/2025		X



energy to inspire the world

Spett.

Comune di Pontassieve

Via Tanzini, 30

50065 Pontassieve (FI)

PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

e pc:

PEC comune.pelago@postacert.toscana.it

PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Scandicci, 13.11.2024

DICEOC/SCAN/PEL-2024-0287

EAM90964

Oggetto: PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO – Trasmissione atto di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 L.R. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con riferimento alla Vostra nota del 05.11.2024 comunichiamo che nei territori comunali di Pontassieve e Pelago non sono presenti metanodotti e/o impianti di proprietà della scrivente società.

Lo scrivente Centro di Scandicci resta comunque a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Scandicci

Manager
ELIAS BARDI

snam rete gas S.p.A.

Centro di Scandicci

Traversa via delle Fonti 4/A

50018 – SCANDICCI FI

Tel/fax 055 720516..

centroscandicci@snam.it

Pec. centroscandicci@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio

Comune di Pontassieve e Pelago
Ufficio Tecnico Associato
Servizio Pianificazione Territoriale
Urbanistica Associato
Via Tanzini, 30
50065 – PONTASSIEVE (FI)

PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

OGGETTO: PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO
Trasmissione atto di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 L.R. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - **Linee elettriche nei comuni di Pontassieve e Pelago - Invio Distanza di Prima Approssimazione ai sensi del DM 29.05.2008.**

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 5 novembre 2024, siamo con la presente a fornirVi la Distanza di Prima Approssimazione determinata con il procedimento semplificato descritto al paragrafo 5.1.3 del documento allegato al DM 29.05.2008 per gli elettrodotti che insistono sul territorio comunale di Pontassieve e Pelago (FI).

Ogni nuovo insediamento o edificio, o la ristrutturazione con variazioni di volumetria e/o di uso di un fabbricato esistente, dovrà necessariamente risultare compatibile con gli elettrodotti già esistenti sul territorio. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, di distanze dai conduttori elettrici, e di campi elettrici e magnetici, di seguito specificata:

- D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (G.U. 30 aprile 2008, n° 101, S.O. n° 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;
- DPCM dell' 8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

La progettazione di nuovi insediamenti o edifici dovrà tenere conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

I terreni attraversati dalle linee elettriche sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

Eventuali modifiche dei livelli del terreno e la piantumazione di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree di rispetto attorno ai sostegni.

L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori), e dal D.lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.

Le opere in prossimità degli elettrodotti non potranno essere destinate a deposito o stoccaggio di materiale infiammabile, esplosivo, di oli minerali o gas a distanze inferiori a quelle previste dalla legge, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio delle linee elettriche.

Precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra che possono essere soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.lgs n° 81 del 09.04.2008) sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), riportiamo di seguito la tabella con indicate le estensione delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) rispetto alla proiezione del centro linea, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto, e le coordinate geografiche dei sostegni.

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N°	Tipo palificazione ST/DT	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
132	Rignano - Pontassieve	072	doppia terna	28	28
132	Pontassieve – Faentina cd. Varlungo	402	doppia terna	28	28
132	Pontassieve - Contea	405	semplice terna	27	27
132	Pontassieve - Contea	405	doppia terna	28	28

Nota: la posizione sx o dx è definita guardando la linea nel senso crescente della numerazione dei sostegni.

Codice	Fuso UTM/WGS84	Coordinata Est	Coordinata Nord
23072B1-146-DT---S	32,00	696742,41	4849406,95
23072B1-147-DT---S	32,00	696712,21	4849492,26
23072B1-148-DT---S	32,00	696655,65	4849657,59
23072B1-999-PON--S	32,00	696554,85	4849676,30

23402C1-146-DT---S	32,00	696742,41	4849406,95
23402C1-147-DT---S	32,00	696712,21	4849492,26
23402C1-148-DT---S	32,00	696655,65	4849657,59
23402C1-999-PON--S	32,00	696553,45	4849667,39

23405C1-000-PON--S	32,00	696556,17	4849684,75
23405C1-001-DT---S	32,00	696656,09	4849677,89
23405C1-002-DT---S	32,00	696812,16	4849770,07
23405C1-003-DT---S	32,00	696984,57	4849939,06
23405C1-004-DT---S	32,00	697042,69	4850081,26
23405C1-005-DT---S	32,00	697135,09	4850305,72
23405C1-006-DT---S	32,00	697222,57	4850357,84
23405C1-007-DT---S	32,00	697476,36	4850509,21
23405C1-008-DT---S	32,00	697640,41	4850607,34
23405C1-009-DT---S	32,00	697914,50	4850770,32
23405C1-010-DT---S	32,00	698093,34	4850980,75
23405C1-011-DT---S	32,00	698179,11	4851082,00
23405C1-012-DT---S	32,00	698289,07	4851211,51
23405C1-013-DT---S	32,00	698497,12	4851456,70
23405C1-014-----S	32,00	698635,94	4851620,63
23405C1-015-----S	32,00	698753,24	4851758,80

Evidenziamo che per la valutazione di situazioni specifiche in prossimità di angoli di deviazione, parallelismi e incroci di elettrodotti, dovrà essere richiesto il calcolo delle Aree di Prima Approssimazione per i casi complessi, come previsto al paragrafo 5.1.4 del medesimo decreto.

Restando a disposizione per chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti

Il Responsabile Unità Impianti Firenze
Dipartimento Trasmissione Centro Nord
Ing. Andrea Sciorpes

Andrea Sciorpes

Firmato da ANDREA
SCIORPES
Data: 13/11/2024
12:05:56 CET

DTCNR/UFI – SM/mg

Rif.: Geom. Mauro Giorgetti tel. 0583.819254

Buongiorno,

Desideriamo informarla che, in considerazione dell' oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di Tim in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d' azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.

Cordiali saluti, Tim S.p.A

Il 05/11/2024 10:41, Per conto di: comune.pontassieve@postacert.toscana.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/11/2024 alle ore 10:41:53 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0027616/2024 - PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO ? TRASMISSIONE ATTO DI ADOZIONE AI SENSI DELL' ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 E AVVIO DELLE CONSULTAZIONI AI SENSI DELL' ART. 25 L.R. 10/2010 IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)" è stato inviato da "comune.pontassieve@postacert.toscana.it" indirizzato a:

- protocollo@cert.publiacqua.it
- com.firenze@cert.vigilfuoco.it
- assovaldisieve@gmail.com
- pec_aerspa@pec.aerspa.it
- protocollo@pec.aliaserviziambientali.it
- protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
- info@pec.cbm.v.it
- sabap-fi@pec.cultura.gov.it
- sr-tos@pec.cultura.gov.it
- e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- enelxitalia@pec.enel.it
- ducciosebastiani@pec.ordineavvocatifirenze.it
- rifi-dpr-dtp.fi@pec.rifi.it
- snamretegas@pec.snamretegas.it
- telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- ternareteitaliaspa@pec.terna.it
- toscanaenergia@pec.toscanaenergia.it
- windtreitaliaspa@pec.windtre.it
- anas@postacert.stradeanas.it
- adbarno@postacert.toscana.it
- arpat.protocollo@postacert.toscana.it
- ato.toscanacentro@postacert.toscana.it
- c.pratovecchiostia@postacert.toscana.it
- cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
- comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it
- comune.dicomano@postacert.toscana.it
- comune.fiesole@postacert.toscana.it

- comune.montemignaio@postacert.toscana.it
- comune.reggello@postacert.toscana.it
- comune.rignano@postacert.toscana.it
- comune.rufina@postacert.toscana.it
- comune.vicchio@postacert.toscana.it
- prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it
- regionetoscana@postacert.toscana.it
- uc-mugello@postacert.toscana.it
- uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
- unione.casentino@postacert.toscana.it
- implementazione.toscanaumbria@vodafone.pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21192.20241105104153.26232.16.1.184@sicurezzapostale.it

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le

Comune di Pelago

comune.pelago@postacert.toscana.it

Spett.le

Comune di Pontassieve

comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Spett.le

Città Metropolitana di Firenze

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: A.63734_24 Risposta “PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO – Trasmissione atto di adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e avvio delle consultazioni ai sensi dell’art. 25 L.R. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).”

In relazione a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, Publiacqua esprime parere favorevole a condizione che al concretizzarsi di ogni singolo intervento urbanistico o infrastrutturale e prima del rilascio delle relative autorizzazioni e/o concessioni edilizie, questo Gestore possa preventivamente esprimere il proprio parere di competenza per le opere che comportano un maggior carico urbanistico.

Inoltre, si richiede che le acque meteoriche siano convogliate all’interno del reticolo idrografico superficiale. Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare *Ing. Filippo Bertini* al numero 055-6862627, oppure inviare una mail all’indirizzo interventiurbanistici@publiacqua.it.

Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini



Documento firmato
da:
AGOSTINI
CRISTIANO
18.11.2024
09:09:56 UTC

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 22/11/2024
RFI-VDO-DOIT.FAPEC/PA2024/0008198

Spett.li COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO

Ufficio Tecnico Associato
Servizio Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica Associato

PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

PEC: comune.pelago@postacert.toscana.it

e p.c. **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

Dipartimento Territoriale (Autorità Competente
VAS)

Direzione Pianificazione Strategica

PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago – Trasmissione atto di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 L.R. 10/2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla documentazione resa disponibile con nota prot. n. 0027616/2024 del 05.11.2024 si riporta di seguito il contributo di questa Direzione con riferimento al D.P.R. n. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" relativo alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

Per quanto di competenza questa Società si esprime con parere favorevole ai fini della procedura di Adozione del Piano Operativo Intercomunale e contestuale avvio delle consultazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ma dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni.

Si precisa che dovrà essere chiaramente indicata all'interno degli elaborati grafici la fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/80 ed essere previsto negli elaborati tecnici (NTA) il relativo riferimento normativo.

Dovrà essere sempre garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del sopracitato D.P.R. n. 753/80 che disciplina le attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio.

LC- EB - JF



Inoltre, si specifica che, ai sensi dell'art. 49 del sopracitato D.P.R. n. 753/80, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Pertanto, qualunque richiesta di intervento ricadente all'interno della suddetta fascia di rispetto dovrà essere trasmessa e valutata da questa Direzione e dalle strutture competenti in materia di questa Società, che, in virtù dell'art. 60 del suddetto D.P.R., verificheranno la compatibilità dell'opera (sulla base del progetto esecutivo) con le esigenze di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, ai fini di eventuale successivo rilascio di specifica autorizzazione in deroga al disposto normativo, a valle dell'ottenimento di tutti i pareri favorevoli delle Strutture di R.F.I.

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 753/80, eventuali interventi di pubblica utilità che si configurino come attraversamento degli impianti ferroviari e/o stretto parallelismo che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario dovranno essere conformi ai disposti normativi D.M. del 04/04/2014, D.M. n. 449 del 21.03.1988, CEI 11-17 ed alle specifiche norme di progettazione nazionali e ferroviarie in materia e comunque valutati dalla Scrivente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario. Inoltre, per ogni interferenza di attraversamento e/o parallelismo, l'autorizzazione ad eseguire i lavori sarà subordinata alla stipula di specifica convenzione, che sarà a titolo oneroso e che il gestore dell'opera dovrà sottoscrivere con questa Società.

Si specifica che ai sensi della Legge n. 210/1985 e successive modifiche ed integrazioni i beni di questa Società, strumentali all'esercizio ferroviario, non possono essere oggetto di nessuna procedura coattiva. Quindi, l'adozione del Piano Operativo Intercomunale e contestuale Avvio delle consultazioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) non potranno apporre alcun vincolo finalizzato all'esproprio o alla modifica della destinazione d'uso delle aree suddette, senza il consenso della Società stessa; qualsiasi uso, anche a carattere temporaneo, di aree di proprietà di questa Società resta comunque subordinato a specifica approvazione da parte della scrivente.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono

Cordiali saluti


Gabriella Tivvi

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

Spett/le COMUNE DI PELAGO

Spett/le COMUNE DI PONTASSIEVE

*Ufficio Tecnico Associato - Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Carli*

Spett/le CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Autorità Competente per la VAS

E P.C.:

Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.

*alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa
Ing. Cristiano Agostini*

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO, ATTO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 E AVVIO DELLE CONSULTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 25 L.R. 10/2010 IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.**

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di adozione del Piano Operativo Intercomunale in oggetto e di avvio delle consultazioni in materia di VAS e richiesta di contributi (art.25 L.R.10/2010), inviate dall'Ufficio Tecnico Associato dei comuni di Pontassieve e Pelago con prot. n. 27616/2024 (in atti prot. AIT n. 16025/2024), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT), si rimettono le valutazioni che seguono.

Presa visione dei contenuti degli elaborati denominati "*Rapporto ambientale*", "*Relazione illustrativa generale*" e "*Norme Tecniche di attuazione*", redatti dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi previsti dal piano adottato e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si invita a stabilire la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o l'adeguamento delle esistenti, ove necessario.

Per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andrà preventivamente verificata l'attuabilità con il Gestore del S.I.I.; si rappresenta inoltre che, solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, con rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, presa visione dei contenuti del "*Rapporto ambientale*" (§. 3.1.3 – pag.110) richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 (come specificato nella lettera A.3, dell'Allegato A alla DGRT 872/2020), relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di

svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia quanto segue.

- All'interno del territorio comunale sono presenti le seguenti captazioni destinate al consumo umano in gestione al S.I.I. (dati verificati all'anno 2022).

Captazione	Numero	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
Pozzi	17	16	1	0
Sorgenti	18	18	0	0
Corsi d'acqua	3	3	0	0
Laghi/invasi	1	1	0	0

- Nei comuni limitrofi, in prossimità del confine dei comuni di Pontassieve e Pelago, sono presenti ulteriori captazioni afferenti al pubblico acquedotto in gestione al S.I.I. di seguito riportati, le cui "zone di rispetto" interferiscono con aree ricadenti nei suddetti comuni.

Captazione	Comune	di cui "Attivi"	di cui in "Fermo impianto parziale"	di cui in "Costruzione"
1 - Pozzo	Montemignaio	1	0	0
7 – Pozzi	Rufina	6	1	0

- Al fine di facilitare le verifiche di successivamente richieste, si rimanda alla visione dell'allegato denominato "captazioni_sii_pp" nel quale sono riportati gli shapefile delle captazioni afferenti al S.I.I. sopra richiamate: il sistema di riferimento degli shapefile allegati è quello identificato con codice EPSG:3003 (Monte Mario/Italy zone 1).
- Si chiarisce che nel campo denominato "id_stato_opera" delle tabelle attributo degli shapefile trasmessi in allegato viene indicato lo stato di utilizzo dell'opera al 31/12 dell'anno di riferimento ed in particolare: definizione "Attivo" - opera in uso al 31/12; definizione "Fermo impianto parziale" - opera non in uso al 31/12 ma per la quale si prevede la riattivazione o un utilizzo occasionale.
- La normativa di settore prevede che la perimetrazione delle "zone di rispetto", attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 che prevede il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione, resti in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive (stato definito come "fermo impianto parziale") e che decada solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I.

In relazione a quanto sopra indicato ed al fine di tutelare qualitativamente la risorsa idrica, si chiede di verificare quanto segue.

1. Verificare che le nuove previsioni, individuabili come "centri di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, non ricadano all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni sopra censite, attualmente definite con il "criterio geometrico" sopra definito.
2. Verificare che le attività e insediamenti esistenti individuabili come "centri di pericolo" si ubicino esternamente alle attuali "zone di rispetto" come sopra definite; per quelli che eventualmente ricadessero all'interno delle stesse, si applicano gli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: "Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad

eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza”.

3. Nel caso in cui una captazione sia indicata in stato di “fermo impianto parziale”, si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, il suo attuale e previsto futuro utilizzo, al fine di individuare l’effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza delle relative aree di salvaguardia, come definite ai commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006: qualora ne fosse prevista la definitiva dismissione, a seguito della rinuncia alla concessione da parte del Gestore del S.I.I. e dall’avvenuta messa in stato di “Fermo impianto/dismissione” decadranno le relative perimetrazioni delle aree di salvaguardia.
4. Si ravvisano inoltre alcune incongruenze tra il numero delle captazioni indicate al paragrafo §.3.1.3 (pag.110) del “Rapporto ambientale” e quelle riportate nel database infrastrutture del S.I.I. “NetSic” aggiornato al 2022 (v. allegato “captazioni_sii_pp”), pertanto si chiede di effettuare le necessarie verifiche direttamente con il Gestore del S.I.I., anche in relazione a ulteriori eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I., e conseguentemente aggiornare il “Rapporto ambientale”.

Si informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle “zone di rispetto” sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020, pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dai suddetti commi 4 e 5 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Associazione
"Vivere in Valdisieve"

All' Ufficio Tecnico Associato Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica
dei comuni di Pontassieve e Pelago
Ai Consiglieri Comunali del comune di Pontassieve
E dell'Unione dei Comuni
comune.pontassieve@postacert.toscana.it
uc-valdarnoelvaldisieve@postacert.toscana.it

OGGETTO: Osservazioni VAS (Valutazione Ambientale Strategica) Piano Operativo Intercomunale

La sottoscritta

Catia Pratesi, nata a Pontassieve il 18 febbraio 1964, residente in Via dell'Argomenna, 1 Pontassieve (FI) – CAP-50065 Pontassieve (FI) - C.F. PRTCTA64B58G825D

In qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione "Vivere in Valdisieve" (CF: 94178730480) con sede legale c/c Avv. Duccio Sebastiani, Firenze in Viale E. Torricelli n. 15 – CAP-50125 (FI).

Osserva quanto segue

1-

In merito al Documento Preliminare (DP) di VAS, notiamo che tra gli obiettivi specifici (da pag. 56), all'Obiettivo 1 si riconferma la previsione di realizzare la Variante SS67 Rufina. Nella tabella 21 si nota come gli effetti siano positivi solo per il tema sociale, incerto per salute, paesaggio e territorio, addirittura non attesi per il tema economico e naturalistico.

Le valutazioni sono espresse in questo modo:

- ■ possibile effetto di tipo **"positivo"** apportando, di conseguenza, **"benefici"** e **"migliorie"** allo stato attuale del territorio comunale;
- ■ possibile effetto di tipo **"negativo"**, intesi come capaci di generare/incrementare (qualora già presenti) possibili **"pressioni"** di carattere ambientale;
- ■ possibile effetto di tipo **"incerto"**, ossia in questa fase di valutazione preliminare si rileva una possibile interazione con l'ambito analizzato ma non si è ancora in grado di formulare un giudizio appropriato, rimandando la valutazione alle successive fasi maggiormente approfondite (Rapporto Ambientale);
- □ **Nessun effetto** rilevabile per la tematica in analisi.

Già rispetto anche a tutti gli altri obiettivi (eccetto OB2, 3 e 7), è evidente come questo sulla variante di Rufina, che passa totalmente da Montebonello, sia il più negativo di tutti gli altri, visti gli effetti possibili attesi, che si notano nella tabella sopracitata.

Vorremmo ricordare che la Variante di cui si parla, è attualmente in fase di VIA ministeriale (ancora non conclusa), il progetto e il tracciato è conosciuto e già anche Enti del Comune di Pontassieve (e anche di

Rufina) si sono espressi in modo abbastanza negativo se la strada sarà realizzata come è previsto dal progetto: ovvero tutta in rilevato, dove a Rufina la rotatoria Masseto sarà alta 6 metri rispetto al livello dell'attuale incrocio; a Pian D'Ercole (Montebonello) un'altra rotatoria è a circa 4 metri dal livello attuale della Via Colognese. Secondo il progetto definitivo, per chi non lo conoscesse, oltre a queste due rotatorie ci sono almeno 3 viadotti (2 dei quali sono rappresentati dai "ponti" per attraversare la Sieve, più un viadotto sul Torrente Argomenna), quindi una galleria naturale di quasi 1 km. sotto la Torre Medievale di Montebonello, oltre al tracciato vero e proprio in rilevato che taglia di netto una zona molto naturale lungo la Sieve, dove ci sono delle vigne pregiate. La zona è proprio quella che il PIT prende come esempio nella Scheda d'Ambito del Mugello a pag. 62, per fare un esempio delle Norme Figurative (esemplificazioni con valore indicativo). Peccato che in questa area, appunto, si preferisca incidere con una ferita proprio questo territorio con una strada così rialzata (che sarà visibile e udibile anche dai palazzi di Rufina dalle finestre ai piani superiori), con i pochi benefici che si possono attendere e **spostando** e creando i problemi invece da altre parti. Ricordiamo che il numero dei veicoli leggeri e pesanti che passano da Rufina non cambia ormai da decenni (si vedano i TGMA di ANAS¹), e che ci sono solo 4/5 ore al giorno di intasamento da traffico suddiviso nelle ore di punta di spostamento tra casa/lavoro/scuola, in andata (la mattina) e al ritorno (tardo pomeriggio). Cosa comune a tutte le altre strade che esistono da tutte le parti.

Si può senz'altro dire che tutti gli effetti attesi della tabella 21, citata all'inizio, non possono essere considerati solo "possibili" positivi o incerti, è sotto gli occhi di tutti che saranno negativi e anche peggiorativi. E la tabella in questione dovrebbe essere coerente con la realtà e non essere minimizzata.

Paesaggistico: non può non essere di impatto minimo un'opera composta da così tante opere visibili, grandiose (per il territorio che attraversa), divisive, su un'area fragile come quello lungo il fiume, con alle spalle una torre medievale e la valle dell'Argomenna, in cui, se verrà realizzato il viadotto, questo taglierà la visuale sul Monte Giovi per sempre. Per non parlare anche del viadotto/ponte che passerà a monte della Pescaia Alessandri (alto oltre 20 metri).

Territoriale: una ferita immane per questo territorio che vive di agricoltura e che lungo la Sieve trova un clima particolarmente interessante sia per la coltivazione della vite che degli olivi. Ferita visibile da ogni luogo di collina e dalle case più alte situate nella zona chiamata i Piani di Rufina. Sconvolgerà le abitudini e la tranquillità che c'erano in questi luoghi (a dire il vero sotterrerà anche i tanti pozzi ad uso domestico che alimentano per uso idrico e igienico sanitario le case coloniche che ci sono in quest'area, di fatto rendendole non più idonee come abitazioni!).

Naturalistico: Sempre per le cose dette sopra, non ci pare proprio che possa essere un *effetto non atteso*, in quanto la naturalità di questi luoghi, che va di pari passo con il paesaggio, certamente subirà un danno irreparabile. La strada di Via Colognese è inserita nel territorio seguendone la morfologia. E la collina che scende verso il fiume e i filari ripariali, è coltivata a vigneti orientati in modo differente, dalla quale caratteristica nasce addirittura il Marchio del Chianti Rufina! Anche l'ipotetica pista ciclopedonale, tanto richiesta dai comuni, che si possa ricollegare quindi sia a quella sulla Sieve lato Pontassieve che sul lato Rufina (per ricongiungersi ad eventuali tratti da fare o già realizzati), sembra non interessare ad Anas, tanto che ha già detto che non la faranno, ad eccezione di qualche centinaio di metri tra la rotatoria di Pian d'Ercole e l'innesto della Colognese (passando sotto scatolari ecc.). Per non parlare poi dell'impatto sulla fauna selvatica che ha formato veri e propri sentieri per andare ad abbeverarsi al fiume e che con la Variante dovrà attraversare la strada, divenuta statale, con tutte le conseguenze del caso.

Economico: anche su questo c'è un *effetto non atteso*, ma occorre pensare alla svalutazione delle abitazioni che si troveranno a subire penalizzazioni per questa Variante, e ai danni di immagine e

¹ <https://www.stradeanas.it/it/le-strade/osservatorio-del-traffico/dati-traffico-medio-giornaliero-annuale>

appunto, economici, alle aziende agricole. Per non pensare al danno economico a carico dell'intera collettività in quanto si vogliono spendere 180 milioni di euro (ancora su carta e senza correttivi per le opere in più che devono fare come i consolidamenti per frane attive, sia sul tracciato che per la galleria), per soli 3 km. (60 milioni di euro a chilometro).

Sociale: il possibile effetto positivo su questo punto, non ci convince molto. A che si riferisce il sociale? Cosa c'è di sociale per una strada? È più sociale a nostro avviso quella che passa dal centro abitato di Rufina in quanto consente di usufruire dei servizi che ci sono in paese, di andare nei luoghi di ritrovo, di raggiungere scuole e negozi, ecc. La Variante sarà "asociale" perché si passerà da lì senza poter sostare, servirà solo per attraversare i luoghi superando di fatto Rufina (che già ha perso molte delle sue attività dopo il covid e per il caro vita, le attività rimaste non vedevano l'ora che ci passasse meno traffico così chiuderanno più facilmente).

Che vi siano tanti impatti, malamente modificabili o superabili, lo si evince anche da 2 pareri pervenuti durante la fase di VIA: uno dell'ufficio tecnico del comune di Rufina che dichiara che la rotatoria di Masseto dovrà rimanere al livello della strada attuale e rilascia parere negativo se così non fosse²; il secondo della Polizia Municipale di Pontassieve che formula un parere positivo solo se saranno fatti adeguamenti alle altre strade di Montebonello compreso il Ponte sull'Argomenna in quanto la VARIANT, E se realizzata così come concepita, creerà conseguenze negative sulla mobilità interna di Montebonello, che non è adeguata a ricevere l'aumentato flusso di veicoli leggeri e pesanti previsto³. Non solo, creerà problematiche di sicurezza per pedoni e quant'altro che si troveranno a circolare sulle strade di Via Colognese e di Via dell'Argomenna (utilizzate quotidianamente fare escursioni, passeggiate, ginnastica ecc. E ciò ci sembra molto più "sociale" della nuova strada). Su entrambe le problematiche sollevate dagli Enti, il Proponente (ANAS) non cambia idea, rispettivamente, in sintesi, per motivi di rischio idraulico e perché non è sua competenza agire sulle strade comunali.

Noi aggiungiamo, e lo abbiamo fatto notare nelle nostre Osservazioni⁴ durante la VIA, che questo tronco di strada, estrapolato da un progetto ben più ampio di 13 km. che doveva andare da Stentatoio a Dicomano (l'unico che potrebbe avere eventualmente carattere di "previsione sovracomunale", come riportato nel Rapporto Ambientale - RA – del Quadro Valutativo del POI), limitandosi solo ad un bypass dell'abitato di Rufina, intanto non è di interesse così strategico come si vuol far credere e sicuramente non sono solo questi 3 km. che lo rendono importante a livello sovracomunale, anzi semmai è proprio il contrario e cioè rappresenta il tentativo per *risolvere* una "problematica" solo comunale (di Rufina) anche se di fatto viene solo spostata su altri luoghi.

Infatti, riteniamo che questo singolo intervento (del quale è stata attivata la VIA solo per questi 3 km. e non per l'intero tratto), produrrà, se realizzato, problematiche peggiori di quelle che si vorrebbe andare a risolvere su tutta la SS67. La nuova strada attirerà ancora più traffico che inevitabilmente andrà ad intasare tutte le altre frazioni/località, soprattutto a monte (verso Dicomano), per chissà quanti anni a venire (prima di trovare eventuali finanziamenti anche per quei tratti, passeranno decenni!).

² Comune di Rufina: Del. Di Giunta N. 108 Del 16-05-24

https://drive.google.com/file/d/1acC8E_WaKExa4336PC1s2NoZvM0DfU6w/view?usp=sharing

³ Parere Polizia Municipale Pontassieve

https://drive.google.com/file/d/162mwDqLJ_hjbNjpAv73vMKY6kH3fjRjZ/view?usp=sharing

⁴ Osservazioni 1 <https://drive.google.com/file/d/1BGazRpdLIRJ-PDxKpTlfHP8poaHa44JQ/view>
Osservazioni 2 <https://drive.google.com/file/d/1fNrJV8-AxmxWCPUMYi4dDgMFx1JSOGMi/view>
Osservazioni 3 Integrazioni

<https://drive.google.com/file/d/1PvPSi6pnzQGmAcChyJAf7ErTROH2OyVk/view?usp=sharing>

La SS67, che va verso Dicomano e/o Passo del Muraglione, non ha bisogno di essere intasata con ulteriori auto o mezzi pesanti (di questi ultimi Anas prevede un incremento dell'11%!)). Il traffico a lunga percorrenza, su questa arteria, va disincentivato. C'è già l'A1 che con l'adeguamento a 3 corsie, che ha già risolto alcuni problemi soprattutto per i mezzi pesanti (e soprattutto quelli che non devono fermarsi in Valdisieve, ma vanno oltre, non dovrebbero per forza passare dalla SS67 per creare disagi. Semmai servirebbero più parcheggi scambiatori, non solo a Pontassieve, ma anche a Rufina). Non servirà per scansare eventuali incidenti se avverranno a monte e a valle, ma nemmeno se avverranno sulla variante perché intaseranno ancora di più il centro di Rufina a causa dell'aumento del traffico indotto (si veda l'ultimo incidente sulla Variante SS67 bis di Pontassieve, di lunedì 16 dicembre 2024, che ha mandato in tilt la mobilità interna dalle ore 18 in poi).

Questo tratto di strada, nella Valdisieve, ha parallelamente una linea ferroviaria che deve essere messa in grado di funzionare al meglio (ora non lo è e questo è sotto gli occhi di tutti anche dei nostri amministratori). Si deve rendere efficiente senza ritardi e con sostituzione con bus, in caso di soppressioni (e soprattutto senza cancellazioni totali che sembra non rientrino nemmeno nel conteggio sulle percentuali per avere i rimborsi), con più corse per rendere la linea più appetibile e meno costosa in modo da essere usata anche per motivi extra lavoro-scuola (una famiglia di 4 persone che va a Firenze per fare shopping o per andare a vedere un museo, gli parte un capitale per andata e ritorno, spingendo a ripiegare, spesso, sul mezzo privato).

Lo troviamo scritto nella stessa tab. 21 di cui sopra che oltre alla Variante di Rufina ci devono essere, *unitamente, le opere di adeguamento della ferrovia Pontassieve – Borgo San Lorenzo già nei programmi di RFI e Trenitalia*. Ma siccome lo si sente dire da molti anni di questi adeguamenti (che non riguardano solo l'ammodernamento delle stazioni o i passaggi a livello, ma proprio anche la funzionalità e l'efficienza del SERVIZIO PUBBLICO), ci si chiede a cosa serva, ogni volta, scriverlo e basta, per poi come prima cosa fare operazioni e previsioni per incentivare l'aumento del traffico su gomma.

Oltre a ciò, si capisce male anche un'altra cosa che riguarda la TAV. Q.P. 1.2 del Quadro Programmatico del POI riferita al Territorio Rurale e le trasformazioni. Da questa tavola, infatti si evince che tutta la fascia sottostante la Via Colognolese e il fiume Sieve (sempre a Montebonello), è segnalata come "PARCO FLUVIALE TERRITORIALE" che risponde alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 4.1.3. È abbastanza palese come questa previsione mal si associ allo sbrano che sarà fatto proprio nel mezzo a questo Parco Fluviale per tutta la sua lunghezza. Con il nuovo tracciato, sarà molto più difficile la fruizione pubblica a queste aree rivierasche (come riportano le NTA⁵) e all'utilizzo di eventuali piste ciclopeditoni.

Anche l'ambito periurbano circoscritto all'area di Pian D'Ercole (NTA 4.3.15) sarà impegnato totalmente dalla rotatoria in rilievo e quant'altro. E rimandiamo sia per il Parco Fluviale che per l'ambito periurbano alla lettura delle relative norme (nota 5).

Progetto che va anche in contrasto all'OB. 31 per la *riqualificazione del Torrente Argomenna nel tratto urbano* della frazione, dove nella sua parte iniziale, appunto, si vedrà sovrastato dal VIADOTTO di circa 200 metri, di oltre 10 metri di altezza (con relativi piloni). Un'immagine da cartolina verso il Monte Giovi. Lungo una strada che viene percorsa ogni giorno da sportivi, anziani, ragazzi e genitori e non.

Detto questo riteniamo che questa Variante non sia proprio per niente nemmeno progettata in maniera "sostenibile" dal punto di vista ambientale così come spiegato nella Tab. 22 del DP.

Pertanto, consideriamo che la tabella 21 inerente l'obiettivo 1 non riporti i possibili effettivi in modo reale.

⁵ NTA <https://drive.google.com/drive/folders/1Ra4ea5V6WaXv0tBR2YVTNunhiB4sRBQB>

2-

Per quanto riguarda il tema *“Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente”* OB. 12/13/14, riteniamo che ciò che si va a scrivere: *“OB. 12 Adozione di politiche volte all’incentivazione degli interventi di recupero, sostituzione edilizia e riconversione dei numerosi lotti produttivi, presenti in quasi tutte le aree industriali esistenti, già edificati ma totalmente o parzialmente dismessi; OB.13 Localizzazione di nuove strutture produttive nelle aree dismesse oggetto di rigenerazione Urbana, in equilibrio con i fabbisogni di altre categorie funzionali (residenza in primis) ed in aree di nuovo consumo di suolo da individuare con criteri sovracomunali e relativa perequazione territoriale, dando priorità a scelte localizzative che privilegino aspetti paesaggistico/ambientali e infrastrutturali ed il necessario coordinamento intermodale”*, sia già stato superato dalle varianti effettuate PRIMA della predisposizione sia del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) che di quello operativo. Ci riferiamo soprattutto al sovraffollamento che avverrà a Sieci in fascia di rispetto del depuratore di Aschieto e all’area a monte della ferrovia che ospiterà una struttura di un noto marchio di moda. Si è preferito utilizzare e consumare nuovo suolo invece che fare, appunto, come dicono gli obiettivi di cui sopra (eppure capannoni di varie metrature e volumetrie ce ne sono fin troppi, liberi o da ristrutturare ed adeguare). Ma poco importa, per fortuna il tutto è già previsto dalle ultimissime varianti dei vecchi piani strutturali e urbanistici per cui non è inerente la VAS attuale. Idem per quanto riguarda il cementificio di San Francesco, è stato già fatto tutto prima, quindi non è inerente l’attuale VAS. Vedremo negli anni se si procederà principalmente con il recupero di aree dismesse o di capannoni in disuso.

3-

Riguardo al consumo di suolo di cui all’OB 43, e per ricollegarci anche al punto sopra, ci sembra di capire che, anche se a certe condizioni, si voglia *facilitare interventi di recupero, riconversione e ristrutturazione dei lotti industriali dismessi o sottoutilizzati, accompagnate da politiche di riduzione degli oneri di urbanizzazione e applicazione di incentivi e premialità per utilizzo di tecniche di bioedilizia*. Cioè? I lotti industriali dismessi ecc. serviranno per eventuale trasformazione residenziale? (che in Via Lisbona e Viale Hanoi, forse, già esisteva dopo una Variante fatta in anni passati). Ma non si possono utilizzare questi capannoni anche per le nuove aziende che intendono venire a Pontassieve senza consumare ulteriore suolo? È un consumo di suolo zero, che forse, letto sotto le tante sfaccettature, non convince molto.

4-

Sullo stesso tenore l’OB. 46: *Lo spazio della produzione artigianale e manifatturiera interpreta il bisogno di investire economicamente sul territorio. Negli spazi individuati dal Piano le centralità industriali e artigianali sono idealmente collegate dal tracciato delle infrastrutture, e si collocano interamente sul fondovalle ormai saturo. Il Piano dovrà necessariamente disegnare nuove aree pilota che mantengano la forte vocazione artigianale e manifatturiera del territorio e che si integrino nel paesaggio mantenendo le relazioni morfologiche e dialettiche con il contesto.*

Che il fondovalle sia saturo, forse, non lo mettiamo in dubbio, ma che non si possa, appunto, sfruttare tutti i capannoni vuoti o in disuso che già ci sono, ci sembra una cosa errata. Tra l’altro, quanto meno a Pontassieve, come dicevamo sopra, sono già state fatte delle varianti per aziende produttive che consumeranno nuovo suolo. Quindi forse, tutto è già stato previsto? Poi, si fa presto anche a dire *“Integrazione con il paesaggio”*: cosa significa? Fare come il cosiddetto *“Mostro della Massolina”* che è tutto grigio fumo su una collina verde? A Sieci, a monte della ferrovia, nei campi oggi agricoli (di nota azienda) dove si insedierà un’altra azienda di alta moda, sono previsti nuovi e ulteriori insediamenti industriali/artigianali?

Nella Relazione Illustrativa QP. 14⁶ si leggeva: **Produzione**

- Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale **esistente**. Tendenze recenti dimostrano il rinnovato interesse da parte di aziende leader nel settore della pelletteria-moda, della meccanica di precisione e della olivicoltura e viticoltura a espandersi all'interno del territorio dei due comuni.
- L'adozione di politiche di Piano volte all'incentivazione degli interventi di **recupero, sostituzione edilizia e riconversione dei numerosi lotti produttivi, presenti** in quasi tutte le aree industriali esistenti, già edificati ma totalmente o parzialmente dismessi; - La localizzazione di nuove strutture produttive nelle aree dismesse oggetto di Ristrutturazione urbanistica e di Rigenerazione Urbana, in equilibrio con i fabbisogni di altre categorie funzionali (residenza in particolare) ed in aree di nuovo consumo di suolo da individuare con criteri sovracomunali e relativa perequazione territoriale, dando priorità a scelte localizzative che privilegino aspetti paesaggistico/ambientali e infrastrutturali ed il necessario coordinamento intermodale;
- Azioni comuni volte alla riqualificazione ambientale (APEA) delle aree esistenti, anche per attrarre opportunità di finanziamenti regionali, statali o comunitari su linee di azione specifiche.

Abbiamo il sentore che quanto scritto nella relazione, poi, possa essere disatteso (visto che in parte lo è già stato).

5-

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, la Regione Toscana nel contributo sintetizzato nel RA, dichiara che eventuali modifiche dovranno procedere ai sensi dell'art.38, comma 2 della Legge Regionale 39/2000 –Legge Forestale della Toscana. Non si capisce bene perché, dopo così tanti anni in cui esisteva nel comune di Pontassieve il Vincolo Idrogeologico quasi su tutto il territorio, ad un tratto ci siano le caratteristiche per eliminarlo (forse) da qualche parte (dove, ancora, non ci è dato sapere). Auspichiamo, che siccome le modifiche devono procedere secondo la LR di cui sopra, che eventuali modifiche vengano pubblicizzate al massimo per permettere alle persone di poter fare eventuali osservazioni, in quanto non è detto che i cittadini stiano fissi sull'Albo Pretorio in attesa di trovare i documenti inerenti le modifiche.

6-

Sia il RA che il DP ci sembrano carenti per quanto riguarda nuovi spazi verdi pubblici (o anche da riconvertire come sta accadendo in questi ultimi tempi in altre città europee e non). E anche per eventuali servizi offerti per i giovani che spesso non hanno luoghi di intrattenimento o dove ritrovarsi (infatti utilizzano quando possono, gli spazi attrezzati per i bambini, e dato il peso e le abitudini leggermente diversi, spesso ritroviamo i giochi danneggiati). Tutte tematiche e richieste emerse durante il percorso partecipativo e sfociate nel Rapporto del Garante, al quale si rimanda⁷.

7-

Sempre dalla Relazione Illustrativa QP. 14: **Definizione del fabbisogno futuro di abitazioni**. I dati che sono serviti per l'analisi del fabbisogno, si riferiscono all'anno 2019 (in quel momento l'ultimo disponibile). Siccome sono già passati diversi anni e la Relazione di cui sopra è datata settembre 2024 (si veda la copertina), ci chiediamo se non sarebbe anche il caso di aggiornare questi numeri e relative riflessioni con dati più recenti sempre ripresi da ISTAT.

8-

⁶ https://www.comune.pontassieve.fi.it/system/files/2024-11/QP_14_Relazione_illustrativa_generale.pdf

⁷ https://www.comune.pontassieve.fi.it/system/files/2024-10/pianomobile_report_finale_15122022_0.pdf

Inoltre, sempre per riflettere su quanto probabilmente è già stato previsto, per quanto riguarda le RSA nell'area ex Brunelleschi sempre a Sieci (Sempre Relazione Illustrativa). È vero che in questi ultimi anni ci sono molte richieste per posti (mancanti) in RSA per gli anziani (soprattutto se pubbliche per limitare i costi). È anche vero però che nel medio termine si potrà assistere (purtroppo) anche ad un probabile esubero in quanto, visto che attualmente siamo in un calo demografico che ormai è stabilizzato in diminuzione (per ora), i tanti posti richiesti sono una necessità impellente proprio di questo momento storico (perché ci sono, adesso, molti genitori anziani che necessitano di cure). Tra qualche anno, il numero di anziani andrà diminuendo per il calo demografico in atto.

Tutte cose da valutare bene quando sarà il momento di autorizzare questo o quel progetto, perché il rischio è quello di finire come l'Hotel Moderno nel centro di Pontassieve, in Piazza Washington, che è chiuso da anni (se pur di un privato), e che prima di renderlo utilizzabile per uso residenziale, invece sarebbe utile, visto tutti i marchi di alta moda che si riverseranno su Pontassieve, mantenerlo a struttura ricettiva e per convegni e conferenze per avere un appoggio per turisti facoltosi in cerca di oggetti di lusso o comunque di alta moda (si veda il caso di The Mall a Leccio o similari sempre in Valdarno).

Pontassieve, 20 dicembre 2024

Catia Pratesi.

Presidente Protempore dell'Associazione "Vivere in Valdisieve"

Associazione "Vivere in Valdisieve"

vivereinvaldisieve@libero.it - vivereinvaldisieve@gmail.com - CF. 94178730480

Sede legale c/c Avv. Duccio Sebastiani – Viale E. Torricelli, 15 – 50125 Firenze

Tel. 055/221072---FAX: 0552280605 --- e-mail: d.sebastiani@studiolegalesebastiani.it

Facebook <http://www.facebook.com/profile.php?id=100000764986596>

Blog: <http://associazionevivereinvaldisieve.blogspot.com/>

Area Vasta Centro - Dipartimento ARPAT di Firenze

via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze

N. Prot. cl. **FI.02/216.4** Del 20/12/2024 A mezzo: PEC

Alla Città Metropolitana di Firenze
Pianificazione Territoriale e Risorse Naturali
Autorità Competente Procedimenti di VAS
PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Ai Comuni di Pontassieve e Pelago
Ufficio Tecnico Associato Servizio Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica Associato
c.a. Dr. Fabio Carli
PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it
comune.pelago@postacert.toscana.it

Oggetto: Parere relativo al Rapporto Ambientale di VAS (ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010) del Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago.

Questo Dipartimento ha esaminato il Rapporto Ambientale di cui in oggetto.

Premesso che in base a quanto previsto dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. il RA di VAS

- individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.
- concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
- indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto, gli indicatori ambientali di riferimento, le modalità per il monitoraggio;
- dà atto delle consultazioni di cui all'articolo 23 della L.R. 10/2010 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

In base alle modifiche introdotte dalla L.R. 6/2012 inoltre (...), tra i contenuti essenziali di piani e programmi inerenti il governo del territorio, occorre che siano riportate:

- la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di pianificazione territoriale e di governo del territorio;
- la valutazione degli effetti che tali strumenti e atti producono a libello sociale, economico, sulla salute umana, territoriale e paesaggistico.

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. pone le strategie per lo sviluppo sostenibile come cornice di riferimento di tutti i processi di valutazione ambientale. Le strategie diventano strumento di definizione, di coordinamento e di verifica dell'attuazione delle politiche ambientali perseguite dalle amministrazioni attraverso piani, programmi, progetti e le relative valutazioni ambientali.

Questa funzione di “quadro di riferimento” assicura coerenza e comparabilità delle valutazioni alle diverse scale, individuando gli obiettivi di sostenibilità e i relativi target per il territorio interessato. Tali obiettivi di sostenibilità dovranno poi trovare attuazione sia tramite azioni e strumenti a diretta finalità ambientale, sia tramite l'integrazione orizzontale della dimensione ambientale in politiche di settore, piani e programmi settoriali e territoriali, che avviene in modo privilegiato attraverso il processo di VAS.

Le principali linee strategiche cui si è ispirato il Piano Operativo Intercomunale, pur con i necessari adeguamenti ai criteri di pianificazione di area vasta contenuti nel PSI (ed in particolare, nel nostro caso, le 4 linee strategiche individuate dall'art.94 c. 2 della L.R. 65) sono i seguenti:

- a) razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
- c) razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
- d) previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 10.

Per quanto riguarda le valutazioni di coerenza esterna e interna, dall'esame delle varie tabelle presentate nel RA, tra gli obiettivi del POI ed i piani ed i programmi sovraordinati (in particolare il PIT Piano Paesaggistico, Piano Regionale Cave (PRC), PGR, PGR, PTA, PRQA, PSI e PCCA) non emergono contrasti tali da compromettere la realizzazione delle opere previste e che non possano essere superati con un'attenta progettazione degli interventi rivolta alla sostenibilità ambientale. Anche l'esame di coerenza interna non mostra contraddizioni tra gli obiettivi che il POI si è dato, le azioni proposte per raggiungere tali obiettivi e gli effetti attesi.

Premesso quanto sopra, il RA ambientale presentato, anche tenendo conto dello stato delle risorse su cui il POI potrebbe causare degli impatti, si ritiene che risponda a quanto previsto dalle norme. La sostenibilità ambientale risulta alla base delle scelte effettuate nel RA, in particolare per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, anche attraverso il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti, così come un altro obiettivo alla base delle scelte effettuate per la stesura del PS che risulta dal RA è la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, nonché di tutti gli elementi di valenza ambientale.

Osserviamo peraltro, come la definizione degli obiettivi, così come espressi nel documento inviato, risulti alquanto generica mentre avremmo preferito, così come ben specificato anche nelle Linee Guida di ISPRA “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” (ISPRA, Manuali e linee guida, 124/2015, ISBN: 978-88-448-0713-9) che gli obiettivi indicati fossero “concreti” e “misurabili”. Questo anche per una migliore e non equivoca valutazione a posteriori dei risultati raggiunti ed una eventuale migliore predisposizione degli strumenti per il loro conseguimento.

Considerato quanto sopra, per quanto di propria competenza, questo Dipartimento esprime parere favorevole all'adozione del RA di cui in oggetto.

Distinti saluti.

Firenze, 20/12/2024

Il Dirigente del Supporto Tecnico
del Dipartimento di Firenze
Dr. Andrea D'Elia¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

AL COMUNE DI PONTASSIEVE

UFFICIO TECNICO

comune.pontassieve@postacert.toscana.it

AL COMUNE DI PELAGO

UFFICIO TECNICO

comune.pelago@postacert.toscana.it

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Autorità competente in materia di VAS

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

OGGETTO: Consultazione di VAS relativa al Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago, art. 25 della L.R. Toscana 10/2010. Contributo quale soggetto competente in materia ambientale (SCA).

Con riferimento alla nota del Servizio di Pianificazione territoriale ed urbanistica associato dei Comuni di Pontassieve e Pelago del 05/11/2024 prot. n. 27616 (assunta al protocollo di questo ente il 05/11/2024 al n. 11810), relativa alla comunicazione di adozione dello strumento urbanistico in oggetto;

Vista e confermata la nota Prot. 1736 del 26/02/2021 (in risposta alla Vs. nota prot. 1693/2021), rilasciata da questa Autorità nella fase preliminare di VAS del piano in oggetto;

Visto il documento *"Rapporto Ambientale"*, allegato alla documentazione di piano si riscontra positivamente che è stata eseguita la verifica di coerenza dello strumento urbanistico in esame con i piani di bacino distrettuali vigenti; si ritiene tuttavia opportuno che il RA analizzi come gli indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici siano stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

Ciò premesso, si rende noto che successivamente al citato nostro precedente contributo sono intercorse le seguenti modifiche ai piani di bacino:

- con DPCM 01 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo **"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027"** (PGRA), pubblicato in G.U. n. 31 del 7/2/2023, consultabile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262;
- con DPCM 07 giugno 2023 è stato approvato il nuovo **"Piano di Gestione delle Acque 2021-2027"** (PGA), pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2023, consultabile al link: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904.

Si coglie l'occasione per informare che il Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 ha adottato il **Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti).**

In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 delle misure di salvaguardia i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici adottati successivamente alla data dell'08/04/2024, si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione degli stessi.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si evidenzia pertanto che il citato PAI dissesti contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio da applicare nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata P4 (art. 8 della Disciplina di Piano) e nelle aree a pericolosità elevata P3 (art. 11) e nelle aree pericolosità geomorfologica media P2 e moderata P1 (art. 12); si ritiene opportuno che il RA analizzi come tali indirizzi sono stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

A tal proposito si ricorda che, in attuazione della suddetta delibera n. 40 del 28 marzo 2024, il proponente deve verificare puntualmente se i criteri dettati dall'allegato 3 della disciplina PAI dissesti sono applicati correttamente ed eventualmente attivare il procedimento di riesame delle mappe del PAI previsto all'art.15 c.3 della stessa disciplina. Si ricorda che il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo in funzione della gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e, pertanto l'adeguamento ad esso è obbligo di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e il piano di bacino si raccomanda che l'eventuale procedimento di riesame delle mappe del PAI previsto all'art.15 c.3 della disciplina sopra citata debba essere concluso entro la data di approvazione dello strumento urbanistico.

Il settore di questa Autorità di riferimento per l'aggiornamento del quadro conoscitivo è *l'Area Pianificazione Assetto idrogeologico e Frane* (dirigente: Geol. L. Sulli).

Inoltre, si rilevano alcune differenze tra il quadro delle pericolosità da alluvione del piano urbanistico adottato con quelle del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto dell'Appennino Settentrionale.

A tal proposito si dà atto che codesti comuni hanno condotto in accordo con le competenti strutture regionali, un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al reticolo secondario ed hanno inoltre definito in accordo con questa Autorità di Bacino l'aggiornamento delle pericolosità idrauliche riguardanti il reticolo principale (fiumi Arno e Sieve). Tali modifiche concorreranno, assieme alla ridefinizione del quadro conoscitivo dell'asta principale (attualmente in corso di studio), alla generale ridefinizione del quadro delle pericolosità idrauliche presenti nelle aree interessate.

Il settore di questa Autorità di riferimento per l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico è *l'Area Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni* (dirigente: Ing. S. Franceschini).

Si chiede infine di dare comunicazione a questo ente della futura approvazione dello strumento urbanistico in esame.

Per ogni comunicazione in merito è possibile fare riferimento al Geom. Marco Lenzi, e-mail: m.lenzi@appenninosettentrionale.it.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/ml-rs (401)



Oggetto: Comune di Pontassieve - Comune di Pelago – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art.19, 20 e 23bis della l.r. 65/2014 – DCC Comune di Pontassieve 83 del 26.09.2024; DCC Comune di Pelago 53 del 24.10.2024 – [ID 96060 - 9606] - Contributo tecnico

Al Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla SABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

Al Comune di Pontassieve

Al Comune di Pelago

e, p.c.

Alla Direzione Urbanistica e sostenibilità

SEDE

In risposta alla richiesta di contributo pervenuta da parte del *Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio* in data 11/11/2024, atti prot.0588033, si rappresenta quanto segue.

Si richiama che nell'ambito della procedura di conformazione, ex art.21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, del Piano strutturale intercomunale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, di cui il Comune di Pontassieve e il Comune di Pelago fanno parte, è stato prodotto un quadro conoscitivo di maggior dettaglio per le aree tutelate per legge di cui all'art.142 comma 1 lettere b), c), g), h) nonché l'individuazione delle aree di cui all'art.142, c.2 del D.Lgs. 42/2004, validato congiuntamente da MiC-RT nella seduta dedicata di conferenza paesaggistica del 10/04/2024. Si ricorda che, qualora i Comuni intendano comunque proporre ulteriori revisioni del quadro vincolistico, il Settore scrivente si rende disponibile ad attivare i necessari confronti istruttori anche con gli Uffici del MiC.

Si rappresenta inoltre che il Comune di Pelago è interessato dal Piano progetto di Paesaggio *Territori del Pratomagno* di cui all'art.34 del PIT-PPR, approvato con DCR 24 del 17/05/2022.

Poiché i Progetti di Paesaggio sono strumenti della pianificazione territoriale di livello strategico previsti dal PIT-PPR per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo diffuso delle comunità locali, non conformativi dell'uso dei suoli, e pertanto per coglierne le reali opportunità ed esplicitarne la piena operatività è necessario lo specifico recepimento negli strumenti pianificatori comunali. In tal senso, il Settore *Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio* si rende disponibile a supportare il Comune nel recepimento.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

arch. Beatrice Arrigo – titolare di incarico E.Q. | 0554385267 | beatrice.arrigo@regione.toscana.it

arch. Emanuela Loi - funzionario referente | 0554382879 | emanuela.loi@regione.toscana.it

Il Dirigente del Settore
arch. Domenico Bartolo Scrascia



**Alla Città Metropolitana di Firenze, in qualità
di autorità competente**

Al Servizio Pianificazione ed Urbanistica
Associato dei comuni di **Pontassieve e Pelago**
Responsabile del Procedimento
c.a. Dott. Fabio Carli

e p.c.

REGIONE TOSCANA
Al Responsabile Settore Sistema Informativo e
Pianificazione Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
c.a. Arch. Domenico Bartolo Scrascia

Oggetto: Art. 25 lr 10/2010 – Piano Operativo Intercomunale (POI) dei Comuni di Pontassieve e Pelago (FI). **Contributo ai sensi dell'art. 33 co 2 della lr 10/2010**

In riferimento alla nota inviata dal Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica associato dei comuni di Pontassieve e Pelago (ns prot Prot. 0579861 del 06/11/2024) con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa all'adozione del Piano Operativo Intercomunale comprensiva del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non tecnica, si fornisce il seguente contributo all'Autorità Competente per la VAS nell'ottica della collaborazione tra Enti.

Premessa

In riferimento alla pianificazione urbanistica vigente si prende atto che:

- il Comune di Pontassieve è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 154 del 29/12/2005, poi oggetto di 2 varianti generali rispettivamente approvate con DCC n° 6 del 21/01/2010 e DCC n° 73 del 28/11/2017, nonché di altre varianti di dettaglio;
- il Comune di Pelago è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 37 del 25/05/2000, poi oggetto di due varianti generali approvate rispettivamente con DCC n° 67 del 26/11/2007 e DCC n° 7 dell'08/04/2014, nonché ad altre varianti di dettaglio;
- entrambi i Comuni sono dotati Piano Strutturale Intercomunale, che comprende i comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo, approvato dal Comune di Pontassieve con DCC n°39 del 24/04/2024 e dal Comune di Pelago con DCC n° 5 del 23/04/2024.

Si fa presente che, in fase di consultazione sul Documento Preliminare di VAS del Piano in oggetto, il settore scrivente, già settore "VIA - VAS - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale", ha trasmesso in data 22/03/2021, prot. Reg. n. 0126598, il proprio contributo ai sensi art. 33 co. 2 lr 10/10.



Contributo

1. Obiettivi ed azioni del Piano Operativo Intercomunale

Nella tabella a pag 20 del RA sono indicati gli obiettivi strategici e puntuali del POI declinati sulla base degli obiettivi strategici del PSI dei Comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo che costituiscono il fondamento del progetto di Piano in esame.

Tra questi si rilevano in sintesi, per il riferimento alla strategia di tutela ambientale, i seguenti:

- *realizzazione ciclopista Arno e Ciclopista Sieve e relativi rami perpendicolari di collegamento verso i centri collinari e i tratti comunali esistenti e previsti;*
- *azioni comuni volte alla riqualificazione ambientale (APEA) delle aree produttive esistenti;*
- *valorizzazione del territorio rurale, tutela dei livelli di biodiversità esistenti, e valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche;*
- *azioni di compensazione urbanistica volte a delocalizzare aree e edifici da aree di pertinenza fluviale definite dal PO come non compatibili con gli indirizzi della pianificazione o con la gestione del Rischio Idraulico;*
- *effettiva valutazione delle necessità di nuove espansioni residenziali, da collocare prioritariamente nelle aree dismesse oggetto di rigenerazione urbana, nei frammenti di margine urbano degradati e da riqualificare e nelle eventuali porosità ancora esistenti all'interno del nuovo perimetro dei centri urbani;*
- *definizione delle aree di margine periurbano da destinare a parchi pubblici, agricoltura multifunzionale e aree naturali con funzione fruttive, di interfaccia città/campagna e di miglioramento della permeabilità ecologica.*

1.1 Si rileva che la strategia del POI contiene già alcuni importanti aspetti di sostenibilità ambientale quali la connessione/riconnessione delle aree urbanizzate con le aree verdi e gli elementi della rete ecologica, riqualificazione ambientale (APEA) delle aree produttive esistenti, ecc.. Ai fini di una maggior integrazione delle tematiche ambientali all'interno della strategia del POI, si suggerisce l'inserimento di indirizzi, eventualmente a carattere trasversale, connessi alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni, al contenimento del consumo di risorse e degli impatti sulle componenti ambientali anche in relazione alle criticità specifiche del territorio che emergeranno dal quadro conoscitivo e che meritano di trovare, nel futuro POI, una strategia che possa migliorare o mitigare le problematiche in atto.

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni, riprendendo quanto evidenziato nel contributo trasmesso in fase di avvio del procedimento di formazione del Piano.

2 Analisi di coerenza con gli altri piani e programmi

2.1 In riferimento alle verifiche di coerenza con i piani e i programmi di settore che incidono sul territorio interessato, occorre evidenziare i **seguenti aspetti che non sono stati affrontati nel RA:**

- per il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), in relazione all'aggravio del quadro emissivo e agli effetti sulla qualità dell'aria, dovevano essere condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art.10 delle NTA "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica";
- per il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) dei due comuni, in relazione alle scelte operate dal POI, doveva essere verificata la compatibilità e nel caso di modifiche dei



PCCA vigenti verso una minore tutela acustica del territorio, doveva essere valutata la sostenibilità delle scelte progettuali operate ed individuate misure di mitigazione e compensazione;

- l'analisi di coerenza doveva prendere in considerazione anche il Piano regionale Cave (PRC), considerata la presenza di un Giacimento nel territorio comunale di Pontassieve il RA doveva riportare le valutazioni previste dalle disposizioni normative del PRC e descritte nelle *“Linee guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave di cui all'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano Regionale Cave approvato con DCRT n.47 del 21 luglio 2020”*.

Il processo di VAS risulta quindi mancante delle analisi del rapporto tra il POI e i sopra citati strumenti di pianificazione e programmazione; su tale aspetto il RA risulta carente e pertanto non è possibile esprimere una valutazione della coerenza del Piano rispetto alle tematiche sopra riportate.

3 Quadro conoscitivo ambientale e definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

3.1 Il RA al cap. 4 *“Quadro conoscitivo: fattori di interferenza”* riporta l'analisi del contesto ambientale in riferimento a demografia e aspetti socio economici, stato delle risorse: acqua, aria, suolo, energia, sistema rifiuti e mobilità. In riferimento al sistema depurativo viene riportata, riguardo l'estensione dell'infrastruttura fognaria, la presenza di alcune criticità per la presenza di numerose frazioni e nuclei abitativi sparsi che non sono serviti da pubblica fognatura o non afferenti ad un depuratore delle acque reflue (v. pag. 189 del RA). Viene indicato inoltre che nel territorio intercomunale di Pelago e Pontassieve è presente un unico impianto di depurazione delle acque reflue denominato *“Aschieto”* (dimensionamento 80.000 AE).

La caratterizzazione ambientale riportata nel RA tuttavia non contiene dati relativi ai fabbisogni idrici e depurativi allo stato attuale e in termini di capacità di carico e di soddisfacimento degli incrementi derivanti dalle nuove previsioni.

A fronte di tali criticità non sono state fornite informazioni in merito alla presenza di studi ed indagini finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle reti di distribuzione e degli impianti; il POI non sembra inoltre aver tenuto conto dei limiti infrastrutturali e delle criticità ambientali afferenti la risorsa idrica (sistema di approvvigionamento e di depurazione) nelle proprie scelte di crescita insediativa che determinano pressioni incrementali.

3.2 In riferimento a tali carenze, si ritiene necessario inserire nelle NTA l'obbligo di subordinare ogni trasformazione/intervento alla presenza di una adeguata rete fognaria e alla capacità di trattamento degli impianti di depurazione.

Si rileva in proposito che tra le direttive per il POI da PSI, riportate al paragrafo 5.1.1 del RA, per l'UTOE Pelago PE005, abitato *“Borselli-Consuma”* è stata inserita la seguente. *“Prevedere con il gestore del servizio idrico il risanamento, la centralizzazione e la depurazione degli scarichi dei centri abitati”*.

Si chiede in merito di declinare ed approfondire nella disciplina del Piano tale direttiva.

Si fa presente che, in un'ottica di tutela dei corpi idrici, per quanto riguarda le acque di scarico e le fognature, appare prioritario allacciare ad un sistema fognario e conseguentemente di depurazione, tutti quegli insediamenti che attualmente nell'area ne sono privi. In senso generale, ovviamente nel



rispetto delle normative di settore vigenti, appare altrettanto prioritaria l'individuazione di idonee tecnologie depurative anche per i numerosi agglomerati di piccole dimensioni di difficile convogliamento ad una rete fognaria (spesso minori di 50 ab/eq) e che attualmente recapitano direttamente in corpi del reticolo idrico minore. Anche lo stato manutentivo del sistema fognario è da tenere in particolare considerazione: le perdite sono senz'altro causa di apporto di sostanza inquinante almeno nei livelli superiori della falda superficiale.

4 Valutazione degli effetti

Il RA riporta al paragrafo 5.3.3 *Fattori di pressione* una stima delle pressioni sulle risorse ambientali generata dalle nuove previsioni. In riferimento al Fabbisogno idrico per la destinazione d'uso residenziale la tabella a pag. 260 del RA riporta i consumi in mc/annui per le diverse UTOE calcolati sulla base degli abitanti insediabili. La tabella non riporta il quantitativo totale. Idem per il fabbisogno depurativo.

Tali stime non sono rapportate alle attuali capacità di carico del territorio e non sono state indicati eventuali futuri progetti di potenziamento, ciò non consente di valutare la sostenibilità ambientale delle nuove previsioni (v. punto 3.1 del presente contributo).

4.1 Da quanto riportato nel RA in relazione alla valutazione degli effetti e sopra descritto in estrema sintesi si evidenziano le seguenti incongruenze e criticità.

- L'analisi conoscitiva e valutativa rappresentata non tiene conto delle criticità ambientali presenti e delle capacità di carico residue. La valutazione dello stato delle risorse riportata non determina una ricaduta in termini di scelte pianificatorie, ovvero la valutazione delle criticità ambientali evidenziate nel RA non sembra aver indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa.
- La valutazione avrebbe dovuto invece partire dalla individuazione della "capacità di carico" delle diverse risorse, rispetto alla quale definire il dimensionamento delle nuove previsioni anche alla luce dei molteplici obiettivi specifici a carattere ambientale del PO che, senza una specifica azione valutativa di coerenza tra essi e le scelte effettuate, appaiono in parte disattesi.

4.2 Si segnala inoltre l'assenza dei risultati del monitoraggio ambientale della strumentazione urbanistica vigente di cui all'art.29 co.6 della LR 10/10 che non permette di valutare da un lato se i dimensionamenti proposti siano effettivamente giustificati per le esigenze del territorio comunale o riguardino trascinamenti di previsioni non attuate e riconfermate e dall'altro se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

Si ricorda che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;



3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.

5 Monitoraggio e Vinca

Il RA riporta al cap. 6 la metodologia che sarà adottata per la definizione del sistema di monitoraggio. Si fa presente che, secondo quanto indicato agli artt. 28 e 29 della Lr 10/10, le attività di monitoraggio costituiscono parte integrante del RA. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel RA.

Gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale devono essere definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.

Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, devono essere sistematizzati, per ciascuna componente ambientale, in un programma integrato e pianificato per step e verifiche intermedie successive in cui garantire il costante flusso informativo.

I rapporti di monitoraggio dovranno essere inviati all'Autorità Competente con periodicità stabilita, la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal POI di siti della Rete Natura 2000, si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della Lr 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato. Il parere motivato è accompagnato dagli esiti della valutazione di incidenza e ne tiene conto.

Conclusioni

Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della LR 10/10; si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi. Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PO è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della LR 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

A conclusione di quanto sopra esposto il Settore è a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra Enti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e sostenibilità

Settore VAS e VInCA

Funzionario istruttore:

Arch. Paola Gatti, tel. 055 438 4310 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it

Responsabile del procedimento P.E.Q.:

Ing. Elena Poli, tel 055.4384371 e-mail: elena.poli@regione.toscana.it

Il Responsabile *ad interim*

Arch. Domenico Bartolo Scrascia

pg/ep



Al Responsabile del Settore
Sistema informativo e Pianificazione del
Territorio,
Arch. Marco Carletti

Oggetto: Comune di Pontassieve (FI) - Comune di Pelago (FI) – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art. 19, 20 e 23bis della L.R. 65/2014, nonché dell'art. 25 L.R. 10/2010 – D.C.C. Comune di Pontassieve n° 83 del 26.09.2024; D.C.C. Comune di Pelago n° 53 del 24.10.2024 – Avviso pubblicato sul BURT n° 45 del 06.11.2024. Trasmissione Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

In riferimento alla vostra richiesta di contributi tecnici ricevuta tramite PEC prot. 0588033 del 11/11/2024, al fine di effettuare le valutazioni utili per lo svolgimento della Conferenza di Copianificazione in oggetto, si comunica che questo Settore ha concesso finanziamenti ricadenti nel Comune in esame, come si evince dal report allegato alla presente.

Cordiali saluti.

La dirigente responsabile
Simonetta Baldi

Report dettaglio interventi

Fondo	Azione	Linea	Ente Attuatore	Titolo Progetto
Nuovo Piano	FSC 2000-06	DEL. CIPE 3/06	Comune di Pelago	Opere di urbanizzazione area industriale
FAS	FAS131	1.3	Pontassieve	2010_FI_11_FIPRO1 / riequipaggiamento
FAS	FAS131	1.3	Pontassieve	2012_FI_02_FIPRO1 Completamento

ti aggiornato al: 23/12/24

Investimento ammesso	Contributo concesso	Investimento rendicontato e ammesso	Contributo erogato	Anno concessione del contributo	Anno saldo contributo
€ 930.606,90	€ 558.364,14	930606,9	558364,14	2010	prima del 2018
924733,03	696340,12	924733,03	696340,12	2011	2014
159398,14	85800,17	159398,14	85800,17	2012	2016



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

**Al Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio**

Al Dirigente Responsabile
Arch. Marco Carletti

Al Responsabile P.E.Q.
Arch. Lucia Meucci

Al Funzionario referente
Arch. Giorgio Cappelli

OGGETTO: Comune Pontassieve (FI) – Comune di Pelago (FI) - Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago – Adozione ai sensi degli artt. 19, 20 e 23bis della L.R. 65/2014 nonché dell'art.25 della L.R. 10/2010. Invio contributo tecnico.

In merito alla richiesta di contributo relativo al procedimento in oggetto, pervenuta con nota prot. 0588033 del 11/11/2024, richiamato il nostro precedente contributo relativo all'avvio del procedimento del POI e della fase preliminare della VAS (prot.0094741 del 03/03/2021) e per ultimo il contributo relativo alla Conferenza di copianificazione (prot. 0339388 del 12/07/2023), si segnala quanto segue.

Dalla consultazione degli elaborati trasmessi, in particolare dell'elaborato grafico "*Territorio rurale: disciplina delle trasformazioni*" nel territorio del Comune di Pontassieve è stata individuata, come previsto dall'art.26 c.2 del PRC, un'area a destinazione estrattiva (ADE) il cui perimetro coincide con quello del giacimento del PRC recepito nel PSI come invariante strutturale (ID 094048033075001 "Santa Brigida").

A titolo collaborativo si rileva che sia all'art.2.10 che all'art.4.3.16 delle NTA del POI fanno riferimento ad una suddivisione dell'ADE a cui dovrebbe corrispondere una specifica disciplina. Tale disciplina non risulta però essere contenuta nelle norme del POI ma viene fatto rimando al precedente Regolamento Urbanistico, inoltre tale suddivisione non risulta essere stata riportata nella cartografia.

Per quanto riguarda i contenuti dell'art. 2.10 c.5 e c.6 delle NTA del POI si precisa che ai sensi dell'art.2 della L.R. 35/2015, nella definizione del *materiale per uso ornamentale* sono compresi sia i *materiali da taglio* (materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini) che i relativi *derivati*.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 della Disciplina del PRC, l'utilizzazione della risorsa lapidea nelle cave di materiali ornamentali deve essere tesa alla massima valorizzazione degli stessi individuando i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi, lastre ed affini (resa) e pertanto le autorizzazioni sono consentite solamente se la percentuale di resa non sarà inferiore al 25% della produzione del volume commercializzabile di progetto.

Si segnala in ultimo che il PRC individua come OPS del Comprensorio n.14 per il periodo 2019-2038 un volume complessivo di 81.236 mc e che ai sensi dell'art.18 c.2 della relativa Disciplina di Piano, in fase di adeguamento del piano operativo, il comune ridetermina gli Obiettivi di Produzione Sostenibile del Comprensorio detraendo le volumetrie residue autorizzate e non ancora escavate.

Considerato che l'autorizzazione all'attività estrattiva della Cava Il Momo con scadenza nel 2031 (unica



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

attività presente nel giacimento individuato dal PRC e appartenente al Comprensorio n.14 “Arenarie Fiorentine”) prevede un volume estraibile pari a 107.500 mc comprensivi dei *materiali da taglio* e dei *derivati*, si rimette al Comune la verifica dei volumi residui autorizzabili nell’Area a Destinazione Estrattiva prevista dal presente POI.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

- Geol. Valentina Terrosi, funzionario referente (email: valentina.terrosi@regione.toscana.it - tel.055 4384398)
- Arch. Alessandro Rafanelli, TIEQ (email alessandro.rafanelli@regione.toscana.it - tel.055 4384397)

Il Dirigente
Ing. Fabrizio Morelli



Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Risposta al foglio del 11/11/2024

Numero 588033/N.060.025

Oggetto: Comune di Pontassieve (FI) - Comune di Pelago (FI) – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art. 19, 20 e 23bis della L.R. 65/2014, nonché dell'art. 25 L.R. 10/2010 – D.C.C. Comune di Pontassieve n° 83 del 26.09.2024; D.C.C. Comune di Pelago n° 53 del 24.10.2024 – Avviso pubblicato sul BURT n° 45 del 06.11.2024.
Richiesta Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi al procedimento di cui all'oggetto, premesso che gli strumenti urbanistici dei comuni non possono dettare norme sulla gestione delle aree boscate, si comunica quanto segue:

NTA

Art 2.11. Siti estrattivi inattivi punto 3 Il sito di Poggio Monsavano⁹⁰, specificatamente individuato dal POI nella tavola QP.1.3, viene sottoposto a recupero ambientale finalizzato alla ricostituzione di un assetto naturale anche attraverso un rimboschimento progressivo. Il suddetto recupero si attua recependo quanto disposto al precedente punto 6.2 del presente articolo.

Nel citato articolo non risulta esserci un punto 6.2 per cui non è possibile esprimersi in merito, si ricorda comunque che le attività di rimboschimento devono essere conformi alla normativa forestale di settore.

Articolo 3.1.4. Boschi

1. Definizione

1. La definizione di bosco, delle aree considerate bosco e delle formazioni vegetazionali assimilate al bosco sono contenute nella LR 39/2000⁹¹, così come integrata dal relativo regolamento di attuazione, DPGR 48R/2003⁹².

Correggere i due refusi evidenziati

2. Interventi

1. Ferme restando le specifiche disposizioni dettate dalla disciplina dei Beni paesaggistici di cui alla Parte Terza, Titolo Secondo, delle presenti norme, nei boschi si applica la disciplina di cui alla LR 39/2000 e al relativo regolamento di attuazione, DPGR 48R/2003, **con le limitazioni e le specificazioni di cui al presente articolo**

Non rientra negli ambiti degli strumenti di pianificazione comunale dettare norme in merito pertanto questa affermazione va eliminata

2. I boschi di latifoglie sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica. Qualora, per documentate esigenze di rilevanza pubblica e previo parere favorevole degli enti preposti, si dovesse procedere all'eliminazione di una parte di bosco, si dovrà provvedere, sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone e similari, al reimpianto di una superficie boschiva di superficie quanto meno pari a quella interessata dall'espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l'attecchimento. L'introduzione accidentale di vegetazione alloctona (in particolare Robinia pseudoacacia e Ailanthus, nelle diverse specie) deve essere monitorata e immediatamente contrastata.

Utilizzare la corretta terminologia come indicato in legge togliendo la parola "parere" e fare sempre riferimento specifico agli articoli di legge dove è chiaramente indicato i casi in cui si deve procedere ai rimboschimenti compensativi in caso di trasformazione del bosco e quali tipologie di specie possono essere utilizzate

6. Ferme restando le opere previste dal piano antincendi boschivi e salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, nei boschi sono ammesse le attività e gli interventi di seguito indicati in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme regionali e nazionali di settore.

Togliere salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in quanto non di competenza

- b. opere permanenti e temporanee connesse al taglio dei boschi, così come definite dal DPGR 48R/2003, purché le strade e le piste forestali, che costituiscono opere permanenti ai sensi delle suddette norme regionali, siano realizzate con larghezza non superiore a 3,5 ml e con fondo bianco o comunque non impermeabilizzato; è ammessa la realizzazione di brevi tratti con fondo cementato, o similare, in presenza di pendenze accentuate o di situazioni critiche per la sicurezza e il transito dei mezzi;

Fare riferimento agli specifici articoli del regolamento e separare le opere permanenti da quelle temporanee per maggiore chiarezza

- c. interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale, anche attraverso la sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone e avviamento all'alto fusto dei boschi cedui;

Indicazioni tecniche che non competano allo strumento urbanistico comunale

3. Alberi camporili

2. I suddetti esemplari non possono essere abbattuti se non per dimostrate esigenze legate alla sicurezza; al loro intorno, in un raggio pari ad almeno il doppio del diametro della chioma, non possono essere realizzate nuove costruzioni, strade, infrastrutture a rete o altre opere suscettibili di provocare danno alle chiome, ai fusti e/o alle radici.

Fare riferimento agli articoli del Regolamento forestale in cui vengono normate le piante forestali non ricomprese nei boschi

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



Oggetto: Comune di Pontassieve (FI) - Comune di Pelago (FI) – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art. 19, 20 e 23bis della L.R. 65/2014, nonché dell'art. 25 L.R. 10/2010 – D.C.C. Comune di Pontassieve n° 83 del 26.09.2024; D.C.C. Comune di Pelago n° 53 del 24.10.2024 – Avviso pubblicato sul BURT n° 45 del 06.11.2024.
Contributo in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014

Alla Direzione Generale URBANISTICA
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Carletti

Responsabile P.O.
Arch. Lucia Meucci

Funzionario referente
Arch. Giorgio Cappelli

.In relazione alla vostra richiesta AOOGR / AD Prot. 0588033 del 11/11/2024 per contributo finalizzato al procedimento di cui all'oggetto, visionati gli elaborati allegati, con riferimento alle competenze del settore scrivente, in merito alla rete Autostradale, alla rete Stradale dello Stato, alla rete ferroviaria dello Stato in gestione a RFI, alle Strade Regionali ed alla relativa programmazione interventi, si evidenzia quanto segue:

Il territorio comunale di Pelago è interessato dalle seguenti arterie stradali appartenenti al demanio regionale:

- S.R.70 Della Consuma e dalla
- S.R.69 di Val D'Arno.

Per le due strade regionali al momento non sono previsti nuovi interventi programmati col piano regionale investimenti.

Strade Statali:

- S.S. 67 Tosco Romagnola

Per la strada statale, nell'ambito del progetto relativo al "Potenziamento dei Valichi Appenninici", è prevista una variante al tracciato nel tratto compreso fra la località S.Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano – intervento denominato "variante di Rufina" lotti 2A e 2B" e lotto 3.



E' in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, integrato con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017. Si rimanda ad Anas, soggetto attuatore, per gli opportuni approfondimenti.

Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario.

Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie.

GSV Grandi Strutture di Vendita e MSV Medie strutture di vendita

In merito alle destinazioni d'uso ammesse relative a medie e grandi strutture di vendita si evidenzia che con la D.G.R. n. 1162 del 21/10/2024 la Regione Toscana ha approvato le *"Linee guida per la redazione dello studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 del D.P.G.R."* e pertanto opportuno appurarne la coerenza.

Si evidenzia inoltre che relativamente alle modifiche che dovessero riguardare in tutto o in parte la SR 69 e la SR70, trattandosi di opere non programmate dalla Regione Toscana, l'autorizzazione del progetto delle eventuali opere viarie interferenti è assoggettata alla disciplina di cui all'art.2 del Regolamento regionale approvato con DPGR n.41/R del 2004 e s.m.i. e pertanto ad autorizzazione di competenza della Città Metropolitana di Firenze.

Per gli aspetti relativi all'accessibilità e alla viabilità interna ai centri commerciali e alle caratteristiche di media o grande struttura di vendita sono da valutarsi in sede di richiesta di autorizzazione commerciale, non di competenza di questo Settore e disciplinati dal Regolamento del Commercio DPRG 23/R/20.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

Pr mf



Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Pontassieve (FI) - Comune di Pelago (FI) – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art. 19, 20 e 23bis della L.R. 65/2014, nonché dell'art. 25 L.R. 10/2010 – D.C.C. Comune di Pontassieve n° 83 del 26.09.2024; D.C.C. Comune di Pelago n° 53 del 24.10.2024 – Avviso pubblicato sul BURT n° 45 del 06.11.2024.
Contributo in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Al Responsabile Ufficio Tecnico Associato – Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica - dei Comuni di Pontassieve e Pelago
Dott. Fabio Carli
Pontassieve (FI)
SEDE

e p.c. Al Presidente della Città Metropolitana di Firenze
Firenze (FI)
SEDE

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Firenze (FI)
SEDE

Al Responsabile della Direzione Urbanistica e Sostenibilità
Ing. Aldo Ianniello
SEDE

Inquadramento urbanistico

I Comuni di Pontassieve e di Pelago, facenti parte dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sono dotati di Piano Strutturale Intercomunale, approvato con Delibera della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 32 del 17/04/24 e, rispettivamente, con D.C.C. n. 39 del 24/04/2024 per il Comune di Pontassieve e con D.C.C. n. 5 del 23/04/2024 per il Comune di Pelago.

Entrambe i Comuni hanno ora adottato il Piano Operativo Intercomunale, con D.C.C. n° 83 del 26.09.2024 per Pontassieve e D.C.C. n° 53 del 24.10.2024 per Pelago, ai sensi degli artt. 19, 20 e 23 bis della L.R. 65/2014 ed hanno trasmesso le relative delibere con nota ns. prot. 0568908 del 30/10/2024. I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURT n° 45 del 06.11.2024.

Contributo istruttorio

Il presente contributo è stato predisposto anche nello spirito dell'art. 53 della LR 65/2014 che al co. 1 recita:



“[...] Regione, province, città metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.”, al fine di garantire una maggior completezza degli elaborati prodotti.

A tale proposito si riporta quanto segue.

Previsioni di nuovo consumo di suolo ex art. 25 l.r. 65/2014 esterne al ptu

Si fa presente che tanto nel corso delle conferenze paesaggistiche e di copianificazione relative al PSI, quanto nella conferenza di copianificazione svoltasi per il POI in data 31/08/2023, era stato specificato che era necessario recepire e declinare le indicazioni fornite in sede di conferenza all'interno delle schede del redigendo Piano Operativo Intercomunale.

Questo in particolare per quanto riguarda l'intervento PE.02 a Pelago e PO.08 a Sieci,

Più specificatamente, per i due succitati interventi soggetti a copianificazione, era stato richiesto che:

PE.02 - Villa Caffarelli

- *non siano modificati i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);*
- *sia garantito il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico;*
- *sia mantenuta l'integrità morfologica e la persistenza delle relazioni tra la villa e le sue pertinenze;*
- *nelle aree boscate non sia consentito l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche;*
- *siano salvaguardate le visuali panoramiche verso i sistemi collinari;*
- *sia integrata la scheda norma fornendo:*
 - *indicazioni rispetto alla consistenza dello stato di fatto dell'edificio principale e dell'attuale gazebo a pianta ottagonale. evidenziandone il rapporto con la nuova SE di progetto;*
 - *schemi di inserimento paesaggistico e sezioni ambientali relativi ai volumi di progetto ed esistenti;*
 - *schema di inserimento paesaggistico e consistenza delle aree ludico ricreative pertinentziali.*

PO.08 - nuovo insediamento produttivo Louis Vuitton a Sieci

La Conferenza ritiene che la previsione attui le politiche regionali e non presenti elementi di contrasto rispetto alla specifica disciplina del PIT, a condizione che nelle fasi successive del presente procedimento e nella definizione dello strumento operativo sia rafforzata e declinata la valenza strategica della previsione, nell'ambito di un insieme organico di interventi, estesi all'intera azienda agricola da cui viene ricavato il lotto produttivo, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti dal PIT PPR, con specifico riferimento:

- a) al contrasto ai processi di abbandono, mediante il consolidamento e l'ampliamento della produzione dell'azienda agricola;*
- b) all'attuazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici relativi alle invarianti I, II, IV definiti nell'abaco alla scala regionale e nella scheda d'ambito n. 7 Mugello alla scala locale. Dovrà, in particolare essere mantenuta e implementata la permeabilità ecologica delle aree agricole della Val di Sieve e delle colline di Pontassieve, anche tramite la riqualificazione e reintroduzione di direttrici di connettività*



ecologica. Dovranno altresì essere garantiti gli accessi pedonali pubblici e di fruizione del territorio con adeguata manutenzione dei percorsi e della sentieristica ed introduzione di micro aree di sosta.

Con riferimento all'ambito oggetto di perdita della funzione agricola, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PIT PPR e di garantire, conseguentemente, il corretto inserimento paesaggistico delle nuove volumetrie, si individuano le seguenti condizioni alla trasformazione, da recepire nel redigendo strumento conformativo:

- l'inserimento degli edifici dovrà essere valutato in relazione ai punti di vista panoramici che si aprono dai versanti della vallata e all'interno dell'azienda agricola, assicurando la coerenza rispetto al contesto paesaggistico, senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

- l'inserimento delle nuove volumetrie dovrà garantire la salvaguardia del nucleo storico esistente e non interferire visivamente e paesaggisticamente con lo stesso, prevedendo un congruo ambito di rispetto e di tutela, con la funzione di filtro naturale tra il nuovo impianto produttivo, il nucleo storico ed il territorio rurale circostante;

- le soluzioni architettoniche delle nuove volumetrie dovranno garantire un'elevata qualità energetica ed edilizia, contribuendo a riqualificare l'attuale fronte produttivo che si sviluppa a sud della previsione, lungo la ferrovia;

- lo studio dei parcheggi e delle sistemazioni a verde dovrà garantire un corretto inserimento paesaggistico privilegiando soluzioni di parcheggi interrati e seminterrati;

- dovrà essere studiato il collegamento ciclo pedonale con la stazione di Sieci, al fine di favorire l'utilizzo del treno in alternativa al mezzo privato;

- dovranno essere adeguatamente valutati gli impatti sulla strada statale derivanti dal carico urbanistico indotto dal nuovo insediamento;

- l'accessibilità carrabile alla nuova area produttiva dovrà essere studiata in modo da garantire la sicurezza del traffico veicolare, ciclabile e pedonale afferenti alle residenze e alle attività sportive esistenti, tenuto anche conto del nuovo tracciato della ciclopista prevista tra la ferrovia e l'area di intervento.

In sede di procedimento di VAS dovranno, in ogni caso, essere puntualmente definiti gli impatti sulle risorse e le relative misure di compensazione ambientale da recepire in sede di PSI e POI.

Si chiede pertanto di integrare le schede relative ai suddetti interventi, tenendo conto anche di quelle indicazioni, tra quelle sopra riportate, che non siano già state declinate nell'attuale stesura delle schede medesime, così come espressamente richiesto nelle pregresse conferenze paesaggistiche e di copianificazione tenutesi nel corso della formazione del Piano Strutturale e, adesso, del Piano Operativo Intercomunali.

Previsioni di trasformazione interne al ptu

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione all'interno del ptu, si evidenzia che per la previsione PO_T5, relativa all'area ex Brunelleschi, non viene fornito uno schema direttore che mostri in maniera soddisfacente l'articolazione delle volumetrie (o quantomeno la loro ubicazione) relativamente alle singole destinazioni e lo sviluppo della viabilità e dei percorsi interni all'area in rapporto agli edifici storici soggetti a recupero.

Si rileva inoltre che anche nel caso della ex-Italcementi, considerando la rilevanza dell'intervento e pur trovandosi tra i Piani Attuativi attualmente in vigore, si lamenta la mancanza di una specifica scheda norma tra quelle del documento QP_5 – TU relative alle aree di trasformazione urbana che illustri compiutamente quale sia la pianificazione che la interessa.



Norme Tecniche di Attuazione

Nell'**articolo 1.1.4** si specifica che *“La ristrutturazione edilizia conservativa (RC) consente sempre il recupero dei sottotetti ai fini abitativi: a tale scopo, negli edifici ad uso residenziale, ovvero negli edifici con altra destinazione d'uso che devono acquisire la destinazione d'uso residenziale, sono consentiti gli interventi di cui alla LR n. 5/2010”*.

A tale riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della l.r. 5/2010: *“I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali livelli prestazionali, sentite le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.”*

Si invita pertanto ad integrare la disciplina del Piano Operativo con le prescrizioni obbligatorie previste dalla normativa regionale citata.

Nel medesimo **articolo 1.1.4 paragrafo 2.3** sono disciplinati gli interventi di addizione volumetrica:

“1. Le addizioni volumetriche (AV), come definite dalla LR 65/2014, sono interventi che comportano un ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, legittimamente costruiti, attraverso nuove costruzioni realizzate in stretto rapporto fisico e funzionale con i suddetti edifici, sia in aderenza (fuori terra o nel sottosuolo) che in sopraelevazione.

2. Le suddette addizioni non determinano incremento del carico urbanistico e, conseguentemente, non prelevano dal dimensionamento del POI.

Con riferimento a quanto specificato al secondo comma (*“Le suddette addizioni non determinano incremento del carico urbanistico”*) si ritiene utile richiamare la definizione di “carico urbanistico” recata dall'art. 41 del regolamento 39/R/2018:

“1. [...] si definisce “carico urbanistico” il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi:

a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;

c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli organismi edilizi;

d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;

e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

Alla luce di quanto sopra riportato si invita a rivedere la norma.

Nell'**articolo 1.1.7** paragrafo 6 (Interventi convenzionati subordinati alla approvazione di un Programma aziendale) si legge che *“1. L'approvazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo*



ambientale (Programma aziendale), avente o meno valore di PA, costituisce, per gli imprenditori agricoli professionali, condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi relativi a nuove costruzioni nelle zone agricole o per la deruralizzazione di edifici agricoli". Si suggerisce di eliminare l'aggettivo "professionali" considerato che anche agli imprenditori agricoli non professionali è consentita, previo Programma aziendale, la realizzazione di nuove costruzioni, in particolare nuovi annessi agricoli, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 65/2014.

Si rileva una apparente contraddizione tra quanto disposto nell'**articolo 4.3.5 paragrafo 2 punto 4**: "Non sono tenute alla presentazione del Programma aziendale le aziende agricole che effettuino gli interventi di cui alla LR 65/2014, articolo 71, sugli edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi non comportino un incremento delle unità residenziali abitative" e nell'**articolo 4.3.10 paragrafo 1** in cui sono consentiti in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola gli interventi di cui alla LR 65/2014, **articolo 71, con incremento delle unità residenziali abitative**, ove già esistenti nell'edificio.

Si invita ad un migliore coordinamento tra le suddette norme.

Sempre nell'**articolo 4.3.10 paragrafo 1** si dispone che "Il trasferimento di volumetrie agricole all'interno della superficie aziendale è assimilato alla sostituzione edilizia ..."

In altre parole si ammette la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici agricoli all'esterno della loro area di pertinenza, qualificando tali interventi come sostituzione edilizia. A tale proposito si ricorda, invece, che affinché un intervento possa configurarsi come sostituzione edilizia la ricostruzione deve avvenire all'interno dell'area di pertinenza dell'immobile demolito; in caso contrario l'intervento si configura come sommatoria di un intervento di demolizione senza ricostruzione eseguito in un sito e un intervento di nuova edificazione eseguito in un altro sito.

Si ricorda infine che, ai sensi della l.r. 65/2014, i trasferimenti di volumetrie per gli edifici con destinazione d'uso agricola sono consentiti mediante programma aziendale (art. 72 LR 65/2014), oppure, in assenza di programma aziendale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale nel limite del 20% del volume legittimamente esistente (art. 71 LR 65/2014).

Nell'**articolo 4.3.11**, che detta disposizioni per le nuove costruzioni nel territorio rurale, al **paragrafo 5** è prevista e disciplinata la costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma aziendale, ovvero aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiari minime di cui all'art. 5 del regolamento 63/R/2016 (ai sensi dell'art. 6, c. 2, 63/R/2016). Sembra invece non essere stata prevista alcuna disciplina per la costruzione di annessi da parte di aziende che svolgono attività non collegabili alle superfici minime fondiari, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del regolamento 63/R/2016; si ricorda che la costruzione di tali annessi è ammessa solo se espressamente prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Nel **Capo II**, dedicato al territorio rurale, si rileva l'assenza di una specifica disciplina per l'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) nell'ambito dell'esercizio dell'attività agrituristica. Si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre tale disciplina, regolamentando l'installazione delle tende e degli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo destinati all'ospitalità in spazi aperti di cui all'art. 13 della l.r. 30/2003, al fine di consentirne il corretto inserimento nel territorio rurale. Si ricorda che l'ospitalità in spazi aperti, ove non espressamente preclusa nelle aree appositamente individuate dall'amministrazione comunale ai sensi della



citata normativa regionale, è sempre ammessa e, ove non disciplinata a livello comunale, è svolta nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 27, 27 bis e 27 ter del regolamento regionale 46/R/2004.

Ancora con riferimento alla disciplina del territorio rurale contenuta nel **Capo II**, si osserva che ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettera b) della l.r. 65/2014 e dell'art. 4 della l.r. 3/2017 il piano operativo deve effettuare la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado siti nel territorio rurale e dettare specifiche disposizioni volte a favorire il recupero e la rifunzionalizzazione di tali immobili. Si chiede di chiarire se il Piano ha effettuato tali adempimenti (e in caso contrario di provvedere), a seguito dei quali non sarà più applicabile sul territorio comunale la disciplina di cui alla l.r. 3/2017.

Previsioni vigenti: Piani Attuativi

Circa i Piani Attuativi, i Progetti Unitari Convenzionati, i progetti di Opere Pubbliche, tanto interni che esterni al ptu, che sono stati recepiti nel POI, si chiedono chiarimenti sul permanere della validità dei seguenti strumenti urbanistici di dettaglio ed i riferimenti normativi che ne assicurano la vigenza:

- 01.PE – PA -19.12.2012
- 02.PE – PA -15.04.2011
- 05.PE – PUC - 22.12.2027 refuso nella data
- 01.PO – PA - 30.03.2015 di prossima scadenza
- 02.PO – PA - 28.01.2011
- 03.PO – PA - 12.06.2014
- 04.PO – PA - 20.10.2008
- 10.PO – OP - data mancante

Dimensionamento

Non si è rilevata una tabella di raffronto con il dimensionamento del PSI

Errata corrige

All'interno dei relativi documenti, sono state rilevate le seguenti inesattezze

NTA

- si fa più volte riferimento all'art. 4.3.19 Impegni di suolo non urbanizzato, che non è presente nelle Norme;
- l'art. 4.1.3.3 al co. 5 fa riferimento al medesimo art. 4.1.3, mentre dovrebbe essere il 4.1.4;
- l'art. 4.3.2 a pag. 114 indica un "successivo punto 4" che non compare;
- a pag. 185 il calcolo degli abitanti per Pontassieve riporta "26.778 mq : 35 mq/ab = 800 abitanti" mentre la SE corretta è quella indicata sopra, pari a 28.021 mq.

All7_POI_PEPO

- la forma corretta della sommatoria per la classificazione dei suoli (pag. 11) è: $v_i = \sum_j w_{ij} e_{ij}$
che può essere semplificata in: $0,125 \sum_j e_{ij} = (1/8) \sum_j e_{ij}$



Per eventuali informazioni e/o chiarimenti può essere contattato:

Funzionario referente per l'istruttoria

- arch. Giorgio Cappelli

tel. 055-438 2539 giorgiostefano.cappelli@regione.toscana.it

Si informa che la Responsabile titolare di I.E.Q. è:

- arch. Lucia Meucci

tel. 055-438 3437 lucia.meucci@regione.toscana.it

Si informa che il Referente amministrativo è:

- Paola Iotti

tel. 055-438 5194 paola.iotti@regione.toscana.it

Distinti saluti

LM/GC

*Il Dirigente del Settore
Pianificazione del Territorio
Architetto Marco Carletti*

In Allegato i contributi dei seguenti Settori Regionali:

- Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico
- Logistica e Cave
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- VAS e VIncA



Oggetto: Comune di Pontassieve - Comune di Pelago – PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE dei Comuni di Pontassieve e Pelago - ADOZIONE ai sensi dell'art.19, 20 e 23bis della l.r. 65/2014 – DCC Comune di Pontassieve 83 del 26.09.2024; DCC Comune di Pelago 53 del 24.10.2024 – [ID 96060 - 9606] - Contributo tecnico

Al Settore Sistema informativo e Pianificazione del
Territorio

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla SABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le
Province di Pistoia e Prato

Al Comune di Pontassieve

Al Comune di Pelago

e, p.c.

Alla Direzione Urbanistica e sostenibilità

SEDE

In risposta alla richiesta di contributo pervenuta da parte del *Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio* in data 11/11/2024, atti prot.0588033, si rappresenta quanto segue.

Si richiama che nell'ambito della procedura di conformazione, ex art.21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, del Piano strutturale intercomunale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, di cui il Comune di Pontassieve e il Comune di Pelago fanno parte, è stato prodotto un quadro conoscitivo di maggior dettaglio per le aree tutelate per legge di cui all'art.142 comma 1 lettere b), c), g), h) nonché l'individuazione delle aree di cui all'art.142, c.2 del D.Lgs. 42/2004, validato congiuntamente da MiC-RT nella seduta dedicata di conferenza paesaggistica del 10/04/2024. Si ricorda che, qualora i Comuni intendano comunque proporre ulteriori revisioni del quadro vincolistico, il Settore scrivente si rende disponibile ad attivare i necessari confronti istruttori anche con gli Uffici del MiC.

Si rappresenta inoltre che il Comune di Pelago è interessato dal Piano progetto di Paesaggio *Territori del Pratomagno* di cui all'art.34 del PIT-PPR, approvato con DCR 24 del 17/05/2022.

Poiché i Progetti di Paesaggio sono strumenti della pianificazione territoriale di livello strategico previsti dal PIT-PPR per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo diffuso delle comunità locali, non conformativi dell'uso dei suoli, e pertanto per coglierne le reali opportunità ed esplicitarne la piena operatività è necessario lo specifico recepimento negli strumenti pianificatori comunali. In tal senso, il Settore *Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio* si rende disponibile a supportare il Comune nel recepimento.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

arch. Beatrice Arrigo – titolare di incarico E.Q. | 0554385267 | beatrice.arrigo@regione.toscana.it

arch. Emanuela Loi - funzionario referente | 0554382879 | emanuela.loi@regione.toscana.it

Il Dirigente del Settore
arch. Domenico Bartolo Scrascia



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

Firenze,

A Comune di Pontassieve
comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Comune di Pelago
comune.pelago@postacert.toscana.it

Città metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

p.c. Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Sostenibilità
regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n.

Risposta al foglio n. 27616 del 05/11/2024

Class.

ns prot. 28559 del 06/11/2024

OGGETTO: Adozione del Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pelago e Pontassieve e procedura di VAS ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014 e dell'art. 25 L.R. 10/2010
Trasmissione osservazioni

VISTA la comunicazione dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve in relazione all'avvenuta adozione del Piano Strutturale in oggetto ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014 con nota prot. 10443 del 12/06/2022 ed acquisita agli atti al prot. 14505 del 14/06/2022;

VISTO l'art. 145 del D.Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 19 della L.R. 65/2014;

VISTO l'art. 21 "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio" della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;

RICHIAMATO l'Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana del 17 maggio 2018;

VISTI l'art. 25 della L.R. 10/2010 in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica;

ESAMINATA la documentazione di Piano Operativo Intercomunale, compreso il Rapporto Ambientale;

questa Soprintendenza trasmette a titolo di osservazione e proposta di modifica/integrazione, il seguente contributo:



Piazza Pitti 1 - 50125 - Firenze
Tel. 055 265171 - fax 055 219397
e-mail: sabap-fi@cultura.gov.it
PEC: sabap-fi@pec.cultura.gov.it
Website: soprintendenzafirenze.cultura.gov.it

Identificazione del patrimonio edilizio di pregio storico-testimoniale e dei beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004

Nella classificazione del patrimonio edilizio (art. 1.2.1 e 1.2.2 delle NTA) sono identificati quali *Edifici fondativi dell'identità storico culturale – Classe 1*, che costituiscono “capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici storicizzati” unicamente gli edifici tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004. Si chiede di estendere tale classificazione agli edifici che, pur in assenza di un provvedimento di dichiarazione di interesse storico-culturale o di tutela *ope legis* connaturata all'assetto proprietario, presentano particolari o significativi caratteri di pregio storico-architettonico o un valore storico-testimoniale (per esempio ville, ville fattorie, edifici originariamente pertinenti a insediamenti fortificati, insediamenti originariamente religiosi, mulini e opifici).

Si richiede altresì di inserire nell'elenco dei beni tutelati ai sensi della Parte II del del D.Lgs. 42/2004, previo adeguato censimento, i principali edifici e manufatti edilizi di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fini di lucro risalenti al oltre 70 anni, anche in assenza di provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, in quanto tutelati *ope legis* fino alla definizione della verifica di interesse culturale.

Si rileva che il mancato riferimento alla classe di valore attribuita all'interno delle Schede relative al Patrimonio Edilizio Esistente non ne rende agevole la consultazione.

Progetto di Piano

Disciplina delle aree di trasformazione

Per ciascuna previsione si richiede di esplicitare, nella relazione di conformità al PIT-PPR o in altro specifico elaborato, il recepimento delle condizioni/prescrizioni eventualmente impartite dalla Conferenza Paesaggistica in sede di verifica di conformità e coerenza del PSI dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di PIT-PPR, attraverso il raffronto con i verbali della suddetta conferenza.

Considerate le Direttive delle Schede d'Ambito n.7 “Mugello” e n. 11 “Val d'Arno Superiore” tese a preservare da ulteriore artificializzazioni gli ambienti fluviali, si chiede che ogni intervento di trasformazione in aree perifluviali comportante consumo di suolo sia compensato da un intervento di desigillazione dei suoli e ripristino ambientale, di pari estensione, da eseguirsi all'interno di aree dismesse o degradate, da reperirsi nell'ambito della medesima asta o bacino idrografico.

Con riferimento alle specifiche **schede norma inerenti gli interventi di trasformazione in area urbana (QP_5-TU)**, si osserva quanto segue.

PO_PDR1: Sieci - Ex fornace Brunelleschi

Nel condividere quanto riportato nella scheda a titolo di “*Prescrizioni paesaggistiche per il nuovo intervento*”, laddove si dispone che: “*devono essere conservati, recuperati a funzioni compatibili e valorizzati scenograficamente i vecchi opifici ottocenteschi, presenti nel settore SE, nonché la ciminiera, presente nel settore NO. Deve essere altresì conservato il muro di cinta occidentale in pietra f.v.*” [...] e che “*devono essere valorizzate le relazioni visuali con il fiume Arno e, ove percepibili dai piani alti degli edifici, con le Gualchiere di Remole, presenti in destra idrografica dell'Arno nel Comune di Bagno a Ripoli*”, si segnala che collocazione delle aree di verde pubblico e di parcheggio veicolare immediatamente ad est dei fronti timpanati degli opifici tutelati potrebbe indebolire le visuali privilegiate del complesso dalla viabilità statale. Si chiede pertanto di rivedere tale assetto spaziale, o quanto meno di rimandare ai livelli successivi della pianificazione/progettazione la sua definizione.

Si richiede di esplicitare che la realizzazione dei nuovi edifici in sostituzione dei volumi demoliti potrà avvenire soltanto a seguito dell'attuazione degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione delle fabbriche e dei manufatti dichiarati di interesse culturale particolarmente importante.



In relazione all'altezza massima ammissibile per gli edifici che saranno realizzati in sostituzione di quelli privi di valore storico culturale, si ritiene funzionale, quale riferimento, l'immagine consolidata del complesso percepita dalla medesima direttrice viaria, muovendosi in direzione Pontassieve, in corrispondenza dell'ansa fluviale posta a valle delle Sieci di Sotto.

Si richiede inoltre di chiarire quanto enunciato a pag. 9: *"L'area ricade quasi interamente tra le zone territoriali omogenee escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142, comma 2"*.

PO_PDR2: Montebonello - Ex Cartiera Alessandri

Nel condividere quanto riportato nella scheda a titolo di *"Prescrizioni paesaggistiche per il nuovo intervento"*, riscontrato che l'area di intervento pare ricadere pressoché integralmente all'interno di beni paesaggistici in ragione della presenza della fascia di tutela fluviale, si richiede che la Scheda Norma sia integrata da un approfondimento conoscitivo e da una specifica disciplina che subordini le trasformazioni degli edifici esistenti, ad un adeguato rilievo e analisi storico-critica, al fine di privilegiare il recupero dei segni architettonici e del paesaggio fluviale paleoindustriale, limitando gli interventi maggiormente invasivi (in primo luogo la demolizione con ricostruzione parziale dei volumi cui fa riferimento la scheda), ai settori effettivamente privi di connotati di valore.

Si richiede inoltre di chiarire quanto enunciato a pag. 29, ossia che: *"L'area ricade quasi interamente tra le zone territoriali omogenee escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142, comma 2"*.

PE_PUC1: Diacceto – San Lorenzo a Diacceto

In riferimento alla prevista realizzazione di una nuova centralità urbana antistante la chiesa di San Lorenzo a Diacceto, quale dotazione territoriale connessa alla trasformazione urbanistica prefigurata, si segnala che l'area frontistante l'edificio religioso appare soggetta a tutela *ope legis* in base agli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, pertanto qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente condiviso e specificamente autorizzato dalla Soprintendenza.

Considerata l'origine plebana della chiesa, al fine di preservarne il carattere isolato, si chiede di concentrare interamente la nuova edificazione lungo il margine sud del comparto di trasformazione, allontanandola quanto più possibile dall'insieme architettonico che fa capo all'edificio religioso.

In relazione alla prospettata eventuale cessione gratuita alla Amministrazione della *"piazza pavimentata antistante la chiesa"*, si richiama agli adempimenti in materia di verifica dell'interesse culturale propedeutici all'eventuale alienazione di beni appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro risalenti al oltre 70 anni. Si segnala inoltre il refuso all'interno della scheda, che indica in San Leonardo il titolo della chiesa.

Con riferimento alle **schede norma inerenti interventi di completamento in area urbana (QP_4-TU)**, al fine di consentire di condurre la verifica di conformità al PIT-PPR delle previsioni in sede di conferenza paesaggistica, si richiede di inserire all'interno delle schede norma estratti cartografici e indicazioni relativi all'eventuale presenza di aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II. Si richiede inoltre di inserire nelle schede norma estratti aerofotografici e fotografici descrittivi del contesto di intervento.

Con riferimento alle **previsioni di interventi di trasformazione in territorio rurale comportanti nuovi impegni di suolo (QP_2-T2)**, si osserva quanto segue.

PO_08: Sieci - Insediamento produttivo

La previsione in oggetto, per quanto ricadente in area non sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e non prossima a beni culturali è stata valutata come molto impattante sul paesaggio locale già in sede di conformazione del PSI e ricade in una zona classificata dal PTCP tra le *Aree fragili del territorio aperto*. Si richiede, al fine di minimizzare le alterazioni rispetto alle invarianti riconosciute dal PIT-PPR, di contrarre l'area del sedime edificato, attualmente estesa a gran parte del comparto e di orientare il progetto verso una scansione gradonata dei corpi edilizi in relazione alla giacitura del versante, prevedendone il parziale interrimento e l'avvicinamento al



territorio urbanizzato, anche in ragione dell'elevata esposizione visiva del sito dalle principali direttrici infrastrutturali (in particolare ferrovia e viabilità di fondovalle).

Previsioni derivanti dalla previgente pianificazione confermate dal POI

Nel piano adottato si riscontra una massiva e generalizzata conferma delle previsioni di nuova edificazione e di trasformazioni dell'esistente ad elevata intensità dettate dalla vecchia pianificazione e non ancora attuate, laddove, per quanto concerne gli aspetti di tutela storico-culturale e paesaggistica, si ritiene viceversa opportuna una loro profonda revisione.

Considerata la validità a tempo determinato del POI in relazione a talune previsioni e la necessità di una visione d'insieme e coordinata delle trasformazioni disciplinate dal piano adottato (introdotte dal nuovo strumento o riproposte quali residui della pianificazione urbanistica previgente), si considera fondamentale, in ogni caso, la predisposizione di specifiche schede-norma relative a ciascuna trasformazione transitata dalla precedente pianificazione. Tali schede norma dovranno esplicitare le condizioni di sostenibilità delle trasformazioni, anche in termini di compatibilità paesaggistica. Le medesime trasformazioni dovranno essere prese in considerazione e debitamente analizzate all'interno della VAS, anche in riferimento agli effetti cumulativi indotti sulle diverse matrici ambientali dall'attuazione del nuovo e del vecchio strumento urbanistico.

Per quanto concerne la previsione che insiste sul comparto Ex Italcementi, in Comune di Pelago, si osserva che in sede di Conferenza Paesaggistica per la conformazione del PSI al PIT-PPR, come da verbale della seduta del 27/02/2024, questa Soprintendenza già provvide ad evidenziare la necessità che le trasformazioni di progetto fossero sottoposte alla verifica di compatibilità con le primarie esigenze di tutela culturale e paesaggistica, specie per valutare l'opportunità di preservare eventuali corpi di fabbrica, del grande complesso industriale dismesso, degni di interesse. Cosa che però è stato impedito di fare, per l'indisponibilità a consentire di compiere un sopralluogo, più volte sollecitato per le vie brevi, oltre che per il fatto alquanto anomalo che la Soprintendenza non è stata invitata a partecipare alla Conferenza di servizi relativa alla valutazione del PUC connesso al previgente RUC, malgrado l'area sia interessata da tutela paesaggistica (seppure in parte), e sia indiziata di importante interesse culturale, che resta appunto da verificare. Col risultato che la Soprintendenza è stata tenuta ed è tutt'ora totalmente all'oscuro dei progetti elaborati nell'ambito del citato PUC, ed è quindi impossibilitata dal pronunciarsi in merito alla loro compatibilità.

Pertanto, nell'ambito delle valutazioni del PO in oggetto, si chiede che venga elaborata una apposita ed adeguata scheda, atta ad illustrare con chiarezza i propositi progettuali e i correlati impatti entro il contesto di riferimento. Resta comunque inteso che un circostanziato parere di merito, riguardo alla fattibilità delle previsioni proposte, potrà essere espresso solo all'esito della visione della suddetta scheda, nonché all'esito del sopralluogo che sarà compiuto e delle valutazioni che seguiranno, anche sulla base della documentazione che sarà acquisita.

Studio analitico diagnostico del paesaggio

Si ritiene utile l'introduzione dello Studio analitico diagnostico del paesaggio per i progetti di trasformazione territoriale, si richiede che i contenuti di tale studio ineriscano specificamente gli effetti indotti dalla suddette trasformazioni rispetto a tutte le invarianti strutturali riconosciute dal PIT-PPR e che qualora esse interessino ambiti di pertinenza di nuclei storici o di beni culturali, siano condotte analisi sito-specifiche.

Elaborato mobilità sostenibile

Si richiede un approfondimento in merito alle nuove infrastrutture di progetto, anche attraverso la predisposizione di specifiche schede e l'analisi degli effetti indotti sulle matrici Beni culturali e Paesaggio in sede di VAS. Al fine di evitare potenziali fraintendimenti, si richiede altresì di eliminare i riferimenti a quelle opere infrastrutturali che non costituiscono oggetto di concreta previsione di POI.

Norme Tecniche di Attuazione

Si chiede di inserire, in relazione alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 che le condizioni e le prescrizioni dettate in sede di autorizzazione art. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 prevalgono sulle disposizioni urbanistico-edilizie.



Al fine di evitare la compromissione irreversibile del patrimonio edilizio di valore testimoniale dei centri storici e del territorio aperto, si chiede che per gli edifici inseriti in Classe 2 non sia ammessa la Ristrutturazione Ricostruttiva e lo svuotamento degli organismi edilizi.

All. 2 Territorio rurale e attività agricola

Si chiede di eliminare i riferimenti alle "aree montane e forestali caratterizzate da un paesaggio costituito da picchi rilevanti, alternati a vallate incise a notevole acclività, allineati lungo la dorsale costituita dal M.te Falterona – M.te Falco - M.te Massicaia" in quanto pertinenti ad altri contesti e ad altre circoscrizioni amministrative, approfondendo, viceversa quelli afferenti ai rilievi di Montegiovi e della Consuma

Aspetti di tutela archeologica

Si rileva che il Piano adottato risulta aver recepito le prescrizioni di questa Soprintendenza in sede di istruttoria; tuttavia si rileva come la società incaricata ATS Archaeology Tech and Survey abbia omissso di interfacciarsi preliminarmente con questo Ufficio. Allo scopo di giungere ad una migliore definizione delle evidenze cartografate, in termini di resa grafica, posizionamento e inserimento di dati non disponibili in bibliografia, si ritiene necessario, prima dell'approvazione, un confronto specifico su tali temi. A tal proposito si comunica sin d'ora che la mappatura, così come attualmente elaborata, è priva del posizionamento delle evidenze archeologiche recentemente rinvenute in località Casa Rossa (Pontassieve), che andranno necessariamente inserite nella redazione definitiva della cartografia archeologica. Dovrà inoltre essere fornito a questa Soprintendenza il *dataset shapefile* delle evidenze e in sede di confronto sarà valutato assieme al Funzionario responsabile l'invio del pacchetto dati al Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA).

Per quanto riguarda le NTA, all'art. 3.1.10 par. 2.2 lettera b), sarà necessario inserire anche la sorveglianza archeologica quale misura adottabile, oltre a quelle già indicate nell'articolo (sondaggi e prospezioni).

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Rapporto Ambientale si limita a generici richiami e alla riproposizione di estratti attinenti alla *Disciplina delle invarianti strutturali*, alle *Schede d'Ambito di Paesaggio* e alla *Disciplina dei beni paesaggistici* contenute nel PIT-PPR, senza condurre analisi in merito agli effetti indotti dal POI sulle matrici Beni Culturali e Paesaggio e senza definire gli indicatori quali-quantitativi da assumere in sede di valutazione e monitoraggio del Piano. Ciononostante è espresso un giudizio di coerenza rispetto al medesimo PIT-PPR.

Non si riscontrano valutazioni condotte in merito alla componente Beni Culturali, mentre quelle relative alla componente Paesaggio (punto 3.5 del RA) si esauriscono in un breve paragrafo riguardante la presenza sul territorio di strutture ricettive.

Si richiede pertanto che il RA indaghi con adeguato livello di analiticità ed esaustività gli effetti del piano sulle suddette matrici ambientali, focalizzandosi in particolare su i seguenti aspetti.

- Considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano.
- Considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti del piano.
- Considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.
- Considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.
- Considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano.
- Considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione (verificare, ad esempio, il corretto utilizzo di indicatori di sostenibilità paesaggistica e di quelli riferiti ai beni culturali)
- Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano (verificare in particolare le modalità di



raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali).

- Definizione nel Rapporto Ambientale di strumenti di verifica e monitoraggio periodico atti alla verifica degli effetti e degli impatti del piano sulle componenti di competenza e all'adozione di misure correttive.

Responsabile del procedimento: Arch. Michele Cornieti



Funzionario architetto: Arch. Emanuele Masiello

Funzionario Archeologo: Dott. Pierluigi Giroladini



SOPRINTENDENTE
Arch. Antonella Ranaldi



FUNZIONARIO AMBIENTE E PATRIMONIO
Dott. Lelio Zili





**Alla Città Metropolitana di Firenze, in qualità
di autorità competente**

Al Servizio Pianificazione ed Urbanistica
Associato dei comuni di **Pontassieve e Pelago**
Responsabile del Procedimento
c.a. Dott. Fabio Carli

e p.c.

REGIONE TOSCANA
Al Responsabile Settore Sistema Informativo e
Pianificazione Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
c.a. Arch. Domenico Bartolo Scarscia

Oggetto: Art. 25 lr 10/2010 – Piano Operativo Intercomunale (POI) dei Comuni di Pontassieve e Pelago (FI). **Contributo ai sensi dell'art. 33 co 2 della lr 10/2010**

In riferimento alla nota inviata dal Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica associato dei comuni di Pontassieve e Pelago (ns prot Prot. 0579861 del 06/11/2024) con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa all'adozione del Piano Operativo Intercomunale comprensiva del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non tecnica, si fornisce il seguente contributo all'Autorità Competente per la VAS nell'ottica della collaborazione tra Enti.

Premessa

In riferimento alla pianificazione urbanistica vigente si prende atto che:

- il Comune di Pontassieve è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 154 del 29/12/2005, poi oggetto di 2 varianti generali rispettivamente approvate con DCC n° 6 del 21/01/2010 e DCC n° 73 del 28/11/2017, nonché di altre varianti di dettaglio;
- il Comune di Pelago è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 37 del 25/05/2000, poi oggetto di due varianti generali approvate rispettivamente con DCC n° 67 del 26/11/2007 e DCC n° 7 dell'08/04/2014, nonché ad altre varianti di dettaglio;
- entrambi i Comuni sono dotati Piano Strutturale Intercomunale, che comprende i comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo, approvato dal Comune di Pontassieve con DCC n°39 del 24/04/2024 e dal Comune di Pelago con DCC n° 5 del 23/04/2024.

Si fa presente che, in fase di consultazione sul Documento Preliminare di VAS del Piano in oggetto, il settore scrivente, già settore "*VIA - VAS - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale*", ha trasmesso in data 22/03/2021, prot. Reg. n. 0126598, il proprio contributo ai sensi art. 33 co. 2 lr 10/10.



Contributo

1. Obiettivi ed azioni del Piano Operativo Intercomunale

Nella tabella a pag 20 del RA sono indicati gli obiettivi strategici e puntuali del POI declinati sulla base degli obiettivi strategici del PSI dei Comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo che costituiscono il fondamento del progetto di Piano in esame.

Tra questi si rilevano in sintesi, per il riferimento alla strategia di tutela ambientale, i seguenti:

- *realizzazione ciclopista Arno e Ciclopista Sieve e relativi rami perpendicolari di collegamento verso i centri collinari e i tratti comunali esistenti e previsti;*
- *azioni comuni volte alla riqualificazione ambientale (APEA) delle aree produttive esistenti;*
- *valorizzazione del territorio rurale, tutela dei livelli di biodiversità esistenti, e valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche;*
- *azioni di compensazione urbanistica volte a delocalizzare aree e edifici da aree di pertinenza fluviale definite dal PO come non compatibili con gli indirizzi della pianificazione o con la gestione del Rischio Idraulico;*
- *effettiva valutazione delle necessità di nuove espansioni residenziali, da collocare prioritariamente nelle aree dismesse oggetto di rigenerazione urbana, nei frammenti di margine urbano degradati e da riqualificare e nelle eventuali porosità ancora esistenti all'interno del nuovo perimetro dei centri urbani;*
- *definizione delle aree di margine periurbano da destinare a parchi pubblici, agricoltura multifunzionale e aree naturali con funzione fruttive, di interfaccia città/campagna e di miglioramento della permeabilità ecologica.*

1.1 Si rileva che la strategia del POI contiene già alcuni importanti aspetti di sostenibilità ambientale quali la connessione/riconnessione delle aree urbanizzate con le aree verdi e gli elementi della rete ecologica, riqualificazione ambientale (APEA) delle aree produttive esistenti, ecc.. Ai fini di una maggior integrazione delle tematiche ambientali all'interno della strategia del POI, si suggerisce l'inserimento di indirizzi, eventualmente a carattere trasversale, connessi alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni, al contenimento del consumo di risorse e degli impatti sulle componenti ambientali anche in relazione alle criticità specifiche del territorio che emergeranno dal quadro conoscitivo e che meritano di trovare, nel futuro POI, una strategia che possa migliorare o mitigare le problematiche in atto.

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni, riprendendo quanto evidenziato nel contributo trasmesso in fase di avvio del procedimento di formazione del Piano.

2 Analisi di coerenza con gli altri piani e programmi

2.1 In riferimento alle verifiche di coerenza con i piani e i programmi di settore che incidono sul territorio interessato, occorre evidenziare i **seguenti aspetti che non sono stati affrontati nel RA:**

- per il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), in relazione all'aggravio del quadro emissivo e agli effetti sulla qualità dell'aria, dovevano essere condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art.10 delle NTA "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica";
- per il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) dei due comuni, in relazione alle scelte operate dal POI, doveva essere verificata la compatibilità e nel caso di modifiche dei



PCCA vigenti verso una minore tutela acustica del territorio, doveva essere valutata la sostenibilità delle scelte progettuali operate ed individuate misure di mitigazione e compensazione;

- l'analisi di coerenza doveva prendere in considerazione anche il Piano regionale Cave (PRC), considerata la presenza di un Giacimento nel territorio comunale di Pontassieve il RA doveva riportare le valutazioni previste dalle disposizioni normative del PRC e descritte nelle *“Linee guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave di cui all'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano Regionale Cave approvato con DCRT n.47 del 21 luglio 2020”*.

Il processo di VAS risulta quindi mancante delle analisi del rapporto tra il POI e i sopra citati strumenti di pianificazione e programmazione; su tale aspetto il RA risulta carente e pertanto non è possibile esprimere una valutazione della coerenza del Piano rispetto alle tematiche sopra riportate.

3 Quadro conoscitivo ambientale e definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

3.1 Il RA al cap. 4 *“Quadro conoscitivo: fattori di interferenza”* riporta l'analisi del contesto ambientale in riferimento a demografia e aspetti socio economici, stato delle risorse: acqua, aria, suolo, energia, sistema rifiuti e mobilità. In riferimento al sistema depurativo viene riportata, riguardo l'estensione dell'infrastruttura fognaria, la presenza di alcune criticità per la presenza di numerose frazioni e nuclei abitativi sparsi che non sono serviti da pubblica fognatura o non afferenti ad un depuratore delle acque reflue (v. pag. 189 del RA). Viene indicato inoltre che nel territorio intercomunale di Pelago e Pontassieve è presente un unico impianto di depurazione delle acque reflue denominato *“Aschieto”* (dimensionamento 80.000 AE).

La caratterizzazione ambientale riportata nel RA tuttavia non contiene dati relativi ai fabbisogni idrici e depurativi allo stato attuale e in termini di capacità di carico e di soddisfacimento degli incrementi derivanti dalle nuove previsioni.

A fronte di tali criticità non sono state fornite informazioni in merito alla presenza di studi ed indagini finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle reti di distribuzione e degli impianti; il POI non sembra inoltre aver tenuto conto dei limiti infrastrutturali e delle criticità ambientali afferenti la risorsa idrica (sistema di approvvigionamento e di depurazione) nelle proprie scelte di crescita insediativa che determinano pressioni incrementali.

3.2 In riferimento a tali carenze, si ritiene necessario inserire nelle NTA l'obbligo di subordinare ogni trasformazione/intervento alla presenza di una adeguata rete fognaria e alla capacità di trattamento degli impianti di depurazione.

Si rileva in proposito che tra le direttive per il POI da PSI, riportate al paragrafo 5.1.1 del RA, per l'UTOE Pelago PE005, abitato *“Borselli-Consuma”* è stata inserita la seguente. *“Prevedere con il gestore del servizio idrico il risanamento, la centralizzazione e la depurazione degli scarichi dei centri abitati”*.

Si chiede in merito di declinare ed approfondire nella disciplina del Piano tale direttiva.

Si fa presente che, in un'ottica di tutela dei corpi idrici, per quanto riguarda le acque di scarico e le fognature, appare prioritario allacciare ad un sistema fognario e conseguentemente di depurazione, tutti quegli insediamenti che attualmente nell'area ne sono privi. In senso generale, ovviamente nel



rispetto delle normative di settore vigenti, appare altrettanto prioritaria l'individuazione di idonee tecnologie depurative anche per i numerosi agglomerati di piccole dimensioni di difficile convogliamento ad una rete fognaria (spesso minori di 50 ab/eq) e che attualmente recapitano direttamente in corpi del reticolo idrico minore. Anche lo stato manutentivo del sistema fognario è da tenere in particolare considerazione: le perdite sono senz'altro causa di apporto di sostanza inquinante almeno nei livelli superiori della falda superficiale.

4 Valutazione degli effetti

Il RA riporta al paragrafo 5.3.3 *Fattori di pressione* una stima delle pressioni sulle risorse ambientali generata dalle nuove previsioni. In riferimento al Fabbisogno idrico per la destinazione d'uso residenziale la tabella a pag. 260 del RA riporta i consumi in mc/annui per le diverse UTOE calcolati sulla base degli abitanti insediabili. La tabella non riporta il quantitativo totale. Idem per il fabbisogno depurativo.

Tali stime non sono rapportate alle attuali capacità di carico del territorio e non sono state indicati eventuali futuri progetti di potenziamento, ciò non consente di valutare la sostenibilità ambientale delle nuove previsioni (v. punto 3.1 del presente contributo).

4.1 Da quanto riportato nel RA in relazione alla valutazione degli effetti e sopra descritto in estrema sintesi si evidenziano le seguenti incongruenze e criticità.

- L'analisi conoscitiva e valutativa rappresentata non tiene conto delle criticità ambientali presenti e delle capacità di carico residue. La valutazione dello stato delle risorse riportata non determina una ricaduta in termini di scelte pianificatorie, ovvero la valutazione delle criticità ambientali evidenziate nel RA non sembra aver indirizzato e guidato le scelte strategiche della pianificazione operativa.
- La valutazione avrebbe dovuto invece partire dalla individuazione della "capacità di carico" delle diverse risorse, rispetto alla quale definire il dimensionamento delle nuove previsioni anche alla luce dei molteplici obiettivi specifici a carattere ambientale del PO che, senza una specifica azione valutativa di coerenza tra essi e le scelte effettuate, appaiono in parte disattesi.

4.2 Si segnala inoltre l'assenza dei risultati del monitoraggio ambientale della strumentazione urbanistica vigente di cui all'art.29 co.6 della LR 10/10 che non permette di valutare da un lato se i dimensionamenti proposti siano effettivamente giustificati per le esigenze del territorio comunale o riguardino trascinati di previsioni non attuate e riconfermate e dall'altro se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

Si ricorda che il contenimento del consumo di suolo il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale. Si ricordano a tal proposito, oltre a tutti gli indirizzi e le norme di livello regionale contenuti nella LR 65/14 e nel PIT-PPR, gli obiettivi europei di azzeramento di consumo di suolo al 2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013) e i principi fissati dalla Commissione Europea che ha definito l'ordine di priorità da seguire per raggiungere tale obiettivo:

1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;



3. infine, solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.

5 Monitoraggio e Vinca

Il RA riporta al cap. 6 la metodologia che sarà adottata per la definizione del sistema di monitoraggio. Si fa presente che, secondo quanto indicato agli artt. 28 e 29 della Lr 10/10, le attività di monitoraggio costituiscono parte integrante del RA. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel RA.

Gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale devono essere definiti in termini di responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento anche avvalendosi del supporto e della collaborazione con Arpat.

Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, devono essere sistematizzati, per ciascuna componente ambientale, in un programma integrato e pianificato per step e verifiche intermedie successive in cui garantire il costante flusso informativo.

I rapporti di monitoraggio dovranno essere inviati all'Autorità Competente con periodicità stabilita, la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal POI di siti della Rete Natura 2000, si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della Lr 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato. Il parere motivato è accompagnato dagli esiti della valutazione di incidenza e ne tiene conto.

Conclusioni

Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della LR 10/10; si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi. Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PO è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della LR 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

A conclusione di quanto sopra esposto il Settore è a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra Enti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e sostenibilità

Settore VAS e VInCA

Funzionario istruttore:

Arch. Paola Gatti, tel. 055 438 4310 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it

Responsabile del procedimento P.E.Q.:

Ing. Elena Poli, tel 055.4384371 e-mail: elena.poli@regione.toscana.it

Il Responsabile *ad interim*

Arch. Domenico Bartolo Scrascia

pg/ep



**Al Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica
associato dei comuni di Pontassieve e Pelago**
comune.pontassieve@postacert.toscana.it

e p.c.

Città Metropolitana di Firenze

Gruppo Carabinieri Forestale Firenze

**Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto
Biodiversità di Vallombrosa**

Oggetto: VINCA - Art. 87 L.R. 30/2015. Valutazione di incidenza ambientale del Piano Operativo Intercomunale, adottati con Delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17/6/2024. Proponente: Comuni di Pelago e Pontassieve. ZSC IT5140012 “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio” e ZSC IT5140009 “Poggio Ripaghera – Santa Brigida”. Trasmissione DECRETO DIRIGENZIALE n. 635 del 16/01/2025.

Con la presente si trasmette il decreto dirigenziale n. 635 del 16/01/2025, pubblicato in data 16/01/2025, con cui lo scrivente Settore rilascia la Valutazione di incidenza ambientale relativa al Piano operativo Intercomunale indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Arch. Domenico Bartolo Scrascia